

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 2 luglio 2025 - n. 9419

Approvazione del manuale per la gestione dei controlli in loco domanda unica 2025 - Verifica degli impegni relativi agli ecoschemi a superficie e ai premi zootecnici

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Visti

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- il Regolamento delegato (UE) 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il decreto ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023 Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- il decreto ministeriale n. 410727 del 4 agosto 2023 Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- il decreto ministeriale n. 410748 del 4 agosto 2023 Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

Considerato che ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri:

- istituiscono e assicurano il funzionamento di un sistema integrato di gestione e di controllo per determinati pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115 che, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione siano affidabili e verificabili;
- adottano criteri di gestione e controllo relativi alle domande di pagamento degli interventi che interessano le superfici, i capi, gli interventi strutturali e settoriali e all'applicazione del rispetto dei criteri di Condizionalità, nell'ottica di tutela

degli interessi finanziari dell'Unione;

Dato atto che il sistema di gestione e controllo della PAC 2023-2027, secondo la nuova regolamentazione unionale, è in capo allo Stato Membro e non più definito nella metodologia applicativa dai regolamenti della Commissione europea stessa e domanda pertanto allo stesso la definizione della relativa governance;

Richiamato il paragrafo del Piano strategico nazionale PAC 7 «Sistema di governance e coordinamento» che descrive la struttura e l'organizzazione dell'Autorità competente per il piano strategico;

Preso atto che il PSP assegna alla Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del MASAF la responsabilità del rilascio, revisione e revoca del riconoscimento degli Organismi Pagatori;

Preso atto che il PSP assegna ad AGEA Coordinamento l'implementazione e la gestione del sistema di governance e di coordinamento;

Richiamato il d.d.u.o. n. 20764 del 22 dicembre 2023 con cui l'Organismo Pagatore OPR ha approvato le «Linee guida per il sistema dei controlli delle domande di pagamento presentate sul Programma strategico nazionale PAC – Programmazione 2023-2027 - fondi FEAGA e FEASR», al fine di partecipare alla definizione complessiva del sistema di controllo e gestione nazionale;

Richiamato in particolare il paragrafo 5. «Controllo in loco delle condizioni di ammissibilità (ELCO) non monitorabili con AMS e controlli di condizionalità»;

Preso atto che, in attuazione del punto 5.6 OPR, tramite l'incarico ad ARIA s.p.a. denominato «Nuovo servizio Sistema controlli in campo» (codice 24SK3) è stato avviato lo sviluppo di un servizio per la gestione dei controlli in campo, modulare e flessibile in grado di poter gestire varie tipologie di controlli attraverso configurabilità del sistema, integrato con SISCO, che si avvale, nella fase di rilevazione in campo di tablet rugged sui quali viene installata un app per la raccolta, da parte degli istruttori dei organismi delegati, dei risultati dei controlli, sulla base di apposite check list predisposte, per ciascun intervento su cui effettuare il controllo, sulla base dei rispettivi egli impegni;

Richiamato il d.d.u.o. n. 15266 dell'11 ottobre 2024 avente ad oggetto «Approvazione del manuale per la gestione dei controlli in loco Domanda Unica 2024 - Verifica degli impegni relativi agli Ecoschemi a superficie»;

Preso atto che si rende necessario un aggiornamento del manuale al fine di adeguarlo alle modifiche intervenute nelle disposizioni AGEA e alle conseguenti modifiche introdotte nell'applicativo;

Preso atto che nel mese di aprile 2025 è stata svolta la formazione degli istruttori sull'utilizzo dell'applicativo;

Preso atto che nel periodo da aprile a giugno 2025 gli istruttori hanno svolto come follow-up della formazione, con la supervisione degli sviluppatori dell'applicativo e dei funzionari di OPR, rilevazioni in campo di dati relativi alle condizioni di ammissibilità non monitorabili con AMS per i Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali a superficie (Ecoschemi 2, 3, 4 e 5) di alcune domande estratte con il campione anticipato 2025 secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2 delle Linee guida per il sistema dei controlli delle domande di pagamento;

Ritenuto opportuno fornire agli istruttori, a seguito delle modifiche intervenute rispetto alla prima versione del manuale, disposizioni aggiornate in merito all'esecuzione del rilievo alla gestione degli apparati, alla valorizzazione delle attività svolte e alla sicurezza, al fine di garantire modalità omogenee di effettuazione dei controlli in loco delle condizioni di ammissibilità non monitorabili con AMS sulle domande 2025 sulla base dei campioni complessivi estratti;

Visto il documento «Manuale per la gestione dei controlli in loco della Domanda unica 2025»;

Ritenuto di procedere all'approvazione del «Manuale per la gestione dei controlli in loco della Domanda unica 2025», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto M.I.P.A.F. del 26 settembre 2008 con il quale è stato riconosciuto l'Organismo Pagatore di Regione Lombardia (OPLOR) per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- le competenze proprie dei dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali

Serie Ordinaria n. 28 - Lunedì 07 luglio 2025

in materia di organizzazione e personale»;

- la deliberazione della Giunta regionale n. XII / 113 seduta del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»;
- il d.s.g. n. 7782 del 24 maggio 2023 con il quale vengono riassegnate le posizioni dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia riferite all'assetto organizzativo attualmente vigente alle neocostituite Direzioni Generali e centrali;
- il IX Provvedimento organizzativo 2023, approvato con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023, che assegna l'incarico dal 15 luglio 2023 al dott. Federico Giovanazzi quale direttore dell'Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Organismo Pagatore Regionale;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

1. di approvare il documento «Manuale per la gestione dei controlli in loco. Parte 1 - Verifica degli impegni relativi agli Ecoschemi a superficie. Parte 2 - Specifiche tecniche per i controlli presso le aziende che hanno richiesto premi zootecnici ai sensi degli artt. 31 e 33 del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021» di n. 92 pagine allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale»;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore u.o.
organismo pagatore regionale
Federico Giovanazzi

_____ • _____



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

DOMANDA UNICA 2024-2027

MANUALE PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI IN LOCO
Software di rilevazione tramite Tablet

PARTE 1

VERIFICA DEGLI IMPEGNI RELATIVI AGLI ECOSCHEMI A SUPERFICIE

ECOSHEMA 2: Pagamento per l'inerbimento delle colture arboree

ECOSHEMA 3: Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

ECOSHEMA 4: Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

ECOSHEMA 5: Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

PARTE 2

**Specifiche tecniche per i controlli presso le aziende che hanno richiesto premi
zootecnici ai sensi degli artt. 31 e 33 del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 2 dicembre 2021**

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2. REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI	7
2.1. Regime sanzionatorio	7
3. PARTE 1 - ECOSCHEMI A SUPERFICIE: ELEMENTI DI CONTROLLO E PARAMETRI DI VIOLAZIONE	9
3.1. ECOSCHEMA 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree.....	9
3.2. ECOSCHEMA 3: Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico	12
3.3. ECOSCHEMA 4: Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.....	15
3.4. ECOSCHEMA 5: Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori	19
4. CONTROLLI IN LOCO PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI	24
4.1. Acquisizione dei dati in campo.....	26
4.2. RILIEVI SPECIFICI PER ECOSCHEMA.....	40
4.2.1. RILIEVI ECOSCHEMA 2 – INERBIMENTO COLTURE ARBOREE	40
4.2.2. RILIEVI ECOSCHEMA 3 – SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO	43
4.2.3. RILIEVI ECOSCHEMA 4 – SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO ..	46
4.2.4. RILIEVI ECOSCHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI – SUPERFICI A SEMINATIVO.....	48
4.2.5. RILIEVI ECOSCHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI – COLTIVAZIONI ARBOREE	54
5. CHIUSURA RILIEVI.....	56
6. PARTE 2 - PREMI ACCOPPIATI ZOOTECNICI E ECOSCHEMA 1	56
6.1. INTRODUZIONE.....	56
6.2. CONTROLLI IN LOCO	57
7. CRITERI GENERALI PER I CONTROLLI	58
7.1. Il preavviso all'azienda.....	58
7.2. Preavviso all'ATS.....	58
7.3. Tempistica di effettuazione dei controlli.	58
7.4. Modalità operative del controllo	58
7.5. Chiusura dei rilievi.....	60
7.6. Verifica consistenza zootecnica per i controlli di ammissibilità.....	60
8. CONTROLLI PER ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI	60
8.1. Finalità del controllo.....	60
8.2. Modalità del controllo.....	61
8.2.1. Modalità di controllo presso codice allevamento bovino e bufalino situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina	61

9.2.2.	Fasi delle operazioni del controllo dell'allevamento bovino e bufalino situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina	62
9.2.3.	Compilazione del verbale con i dati trasmessi.....	63
9.2.4.	Modalità di controllo presso codice allevamento bovino e bufalino NON situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina.....	64
8.3.	Verifica capi in BDN	64
8.4.	Verifica capi in azienda	64
8.5.	Verifica e indicazione dei capi potenzialmente ammissibili	64
8.6.	Verifica delle conformità	64
8.7.	Verifica corretta identificazione e registrazione dei capi	65
8.8.	Controllo capi macellati.....	66
8.9.	Verifica dell'estensione del controllo ai 12 mesi precedenti.....	66
8.10.	Verifica adesione a Classyfarm	67
8.11.	Verifica adesione a SQNBA	67
8.12.	Verifica adesione allevamento biologico.....	68
9.	CONTROLLI PER ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI	68
9.1.	Finalità del controllo	68
9.2.	Modalità del controllo	68
9.2.1	Modalità di controllo presso codice allevamento ovino e/o caprino situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina	69
9.2.2	Fasi delle operazioni del controllo dell'allevamento ovino e caprino situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina	70
9.2.3	Compilazione del verbale con i dati trasmessi	71
9.2.4	Modalità di controllo presso codice allevamento ovino e caprino NON situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina	71
9.3.	Verifica capi in BDN	71
9.4.	Verifica capi in azienda (conteggio fisico).....	71
9.5.	Verifica e indicazione dei capi potenzialmente ammissibili	72
9.6.	Verifica delle conformità	72
9.7.	Verifica della corretta identificazione e registrazione.....	73
9.8.	Controllo capi macellati.....	73
9.9.	Verifica dell'estensione del controllo ai 12 mesi precedenti.....	74
9.10.	Verifica adesione a Classyfarm	74
10	CONTROLLI PER ALLEVAMENTI SUINI	75
10.1.	Premessa	75
10.2.	Finalità del controllo	75
10.3.	Fasi operazioni controllo allevamento suino	75

10.3.1.	Verifica capi in BDN	75
10.3.2.	Verifica capi in azienda.....	76
10.3.3.	Compilazione del verbale con i dati trasmessi.....	77
ALLEGATO 1 – GESTIONE ESITI SU IMPEGNI AGGIUNTIVI DM 660087 DEL 2022		78
ALLEGATO 2 – DIAGRAMMI DI FLUSSO DEI RILIEVI		83
ALLEGATO 3 – ELENCO SPECIE DI INTERESSE APISTICO (Allegato IX DM 660087 del 23/12/2023). ..		88
TABELLA I – LEGENDA ANOMALIE ZOOTECNIA BOVINA, BUFALINA, OVI-CAPRINA, SUINA.....		91
TABELLA II		92

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Rettifica del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2035 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova
- REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/520 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Decreto Ministeriale del 23/12/2022 n.660087 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- Circolare del Ministero della Salute protocollo n. 10087 del 20/04/2018
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti e successive modificazioni e integrazioni;
- DM 26 febbraio 2024 n. 93348 recante disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027

e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027

- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto legislativo 23 novembre 2023 n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune;
- Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0028624 del 09/04/2024 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348
- FAQ Ecoschemi: https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte
- Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 0028164 del 08/04/2024 chiarimenti ai fini dei pagamenti degli ecoschemi a superficie
- Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0057040 del 19/07/2024 Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti.
- Manuale Refresh Aggiornamento del SIPA-AGEA 6° ciclo (area download del portale www.sian.it)
- Circolare dipartimentale MASAF n. 0211447 del 13/05/2025, avente ad oggetto “Richiesta di chiarimenti Eco-schema 5;
- Circolare dipartimentale MASAF n. 591343 del 09/11/2024, avente ad oggetto “Applicazione sanzioni eco-schemi – richiesta parere” relativamente all'applicazione delle sanzioni su Eco 4 in caso di mancato avvicendamento biennale;
- Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0084514 del 09/11/2024 avente per oggetto: “Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24.
- Documento tecnico Agea: Monitoraggio AMS Campagna 2023 e Campagna 2024 - Procedura grafica di monitoraggio dell'Eco-Schema 4
- Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0021408 del 13/03/2025 Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti Integrazione alla Circolare Agea AMS 2024 prot. n. 57040 del 19.07.2024 relativamente al monitoraggio dell'Eco-schema 4.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune

2. REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito ecoschemi) che all'art 16 del DM 660087 del 23/12/2022 vengono così elencati e definiti:

- a) Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree (impegno annuale);
- c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (impegno poliennale);
- d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (impegno poliennale);
- e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (impegno annuale).

Gli aiuti sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. La sezione 5.1 del Piano Strategico della PAC nazionale definisce gli importi unitari massimi del sostegno.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati da AGEA coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Accedono al sostegno per gli ecoschemi gli agricoltori in attività che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi ecoschemi e alle condizioni riportate negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 21 del citato DM MASAF 660087.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

Con riferimento alla circolare Agea prot. n. 68494 del 19.09.23, a partire dalle domande 2024, il sistema AMS si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del SIGC ed è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sulle superfici.

Con circolare Agea prot. N.0021408 del 13/03/2025 vengono tracciati con una Tabella Controllabilità Impegni le tipologie di controllo (*AMM=amministrativi*, *AMS=monitoraggio satellitare*, *OTS=controllo in loco*) previste per ogni singolo impegno, nonché le Specificità Regionali, gli Elementi di Controllo (EICO) ed il POC (Periodo Ottimale Controllo).

2.1. Regime sanzionatorio

L'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 e successive modificazioni e integrazioni prevede la sanzionabilità dei beneficiari che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/2115.

La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, del 50% o del 100%, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, secondo le modalità di cui all'Allegato 3 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348.

In caso di adesione a due o più ecoschemi, la violazione di uno o più impegni che si riferiscono esclusivamente a un ecoschema comporta una riduzione (nelle percentuali sopra indicate) solo relativamente ai pagamenti relativi all'ecoschema per il quale sono state rilevate delle infrazioni.

Qualora, invece, in applicazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si rientri nella fattispecie della cumulabilità tra taluni ecoschemi e sia violato un impegno comune a più ecoschemi, per ciascuno di essi dovrà essere applicata la sanzione secondo quanto di seguito previsto.

Nel caso di impegno pluriennale si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

In presenza del mancato rispetto degli impegni, la riduzione dei pagamenti è graduata in funzione dei seguenti parametri definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023 e dall'art. 2 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 di seguito riportati:

- **«portata o entità»** di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **«gravità»** di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **«persistenza»** o **«durata»** di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Nei paragrafi seguenti, per ciascun ecoschema a superficie, sono riepilogati gli impegni che devono essere rispettati, tutti gli elementi di controllabilità e la definizione parametri sopra indicati, che determinano l'entità delle sanzioni applicabili, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348:

Dove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno di un dato ecoschema, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.

Il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, così ottenuto per uno o più impegni violati, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
$1,00 \leq X \leq 3,00$	30%
$3,00 < X \leq 5,00$	50%
$X > 5$	100%

3. PARTE 1 - ECOSCHEMI A SUPERFICIE: ELEMENTI DI CONTROLLO E PARAMETRI DI VIOLAZIONE

3.1. ECOSHEMA 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto DM 660087/2022:

- 1) su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il mantenimento 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)".
- 2) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- 3) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- 4) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio *Xylella fastidiosa*). Al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono le proprie disposizioni specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

Elementi di controllabilità e tipologie di controllo previste

Si riportano di seguito gli elementi di controllabilità relativi al presente ecoschema e le tipologie di controllo previste con anche l'indicazione del Periodo Ottimale di Controllo, così come previsto dalla circolare AGEA prot. 0057040 del 19/07/2024.

Intervento	Descrizione Impegno/Criterio di ammissibilità	Tipo di controllo*	Specificità Regionali	ELCO (Elemento di Controllo)	POC (Periodo Ottimale Controllo)	Note
ES 2 - ECOSHEMA 2 INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE	Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel rispetto dell'impegno IM03) nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno;	AMS OTS	-	- Inerbimento - nell'interfila o all'esterno della proiezione della chioma	15/09-15/05	
	Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel rispetto dell'impegno IM03) nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno;	AMS OTS	-	- Inerbimento - Copertura per almeno il 70% della superficie oggetto di impegno	tutto l'anno - (considerare i periodi di semina dichiarati)	
	Non effettuare il diserbo chimico nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma	OTS		- Utilizzo di prodotti fitosanitari - diserbanti	Tutto l'anno	
	Non effettuare lavorazioni del terreno nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, durante tutto l'anno. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo;	OTS AMS		- Divieto di ogni tipo di lavorazione - nell'interfila o all'esterno della proiezione della chioma	Tutto l'anno	
	Durante tutto l'anno, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea	AMS OTS	-	- Gestione copertura vegetale - sfalcio e trinciatura-sfibratura	Tutto l'anno	

*Tipo di controllo (AMM=amministrativo, AMS=monitoraggio satellitare, OTS=controllo in loco)

Nell'anno di domanda 2025, indipendentemente dalla controllabilità o meno con il sistema di monitoraggio satellitare, tutti gli impegni saranno sottoposti a verifiche di campo per le aziende campionate.

Parametri di violazione – Calcolo GED

Ai sensi della circolare Agea 28624 del 09/04/2024, vengono di seguito indicati i parametri di Portata, Gravità e Durata specifici per l’ecoschema analizzato.

Portata dell’infrazione

Impegni 1, 2, 3 e 4

Livello basso: mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata.

Gravità dell’infrazione

Impegni 1, 2, 3 e 4

Livello basso: mancato rispetto di un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio: non previsto;

Livello alto: mancato rispetto dell’impegno 2 oppure mancato rispetto di 2 o più impegni tra 1, 3 e 4;

Durata dell’infrazione

Impegni 1, 2, 3 e 4

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito una tabella riepilogativa

ECOSHEMA 2			
IMPEGNI 01-02-03-04		IMPEGNI 01-02-03-04	IMP 01-02-03-04
PORTATA		GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Violazione di un impegno tra 1, 3 e 4	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Non prevista	Non prevista
Alta	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Violazione dell’impegno 2 oppure di 2 o più impegni tra 1, 3 e 4	Se portata e gravità sono entrambe alte

3.2. ECOSHEMA 3: Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Ai sensi dell'art. 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

- 1) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.
- 2) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
- 3) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'ecoschema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

Si evidenzia che in Regione Lombardia non sono stati individuati oliveti di interesse paesaggistico ai sensi dell'art 19 del DM 660087 con densità comprese tra 300 e 400 piante ad ettaro.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

Elementi di controllabilità e tipologie di controllo previste

Si riportano di seguito gli elementi di controllabilità relativi al presente ecoschema e le tipologie di controllo previste con anche l'indicazione del Periodo Ottimale di Controllo, così come previsto dalla circolare AGEA prot. n 0057040 del 19/07/2024.

Intervento	Descrizione Impegno/Criterio di ammissibilità	Tipo di controllo*	Specificità Regionali	ELCO (Elemento di Controllo)	POC (Periodo Ottimale Controllo)	Note
ES 3 - ECOSHEMA 3 SALVAGUARDIA OLIVI DI PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO	Assicurare la potatura biennale delle chiome.	OTS		- Potatura - oliveti	Gennaio/Aprile	
	Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie.	OTS		- Residui di potatura - Divieti di bruciatura	Gennaio/Marzo (olivo)	
	Mantenere l'oliveto oggetto di impegno nel suo status quo, quale valore paesaggistico e divieto di essere mantenuto per almeno un anno successivo a quello di adesione all'ecoschema	AMS OTS		- Mantenimento dell'oliveto quale valore paesaggistico	Tutto l'anno	

*Tipo di controllo (AMM=amministrativo, AMS=monitoraggio satellitare, OTS=controllo in loco)

Nell'anno di domanda 2025, indipendentemente dalla controllabilità o meno con il sistema di monitoraggio satellitare, tutti gli impegni saranno sottoposti a verifiche di campo per le aziende campionate.

Parametri di violazione – Calcolo GED

Ai sensi della circolare Agea 28624 del 09/04/2024, vengono di seguito indicati i parametri di Portata, Gravità e Durata specifici per l'ecoschema analizzato.

Portata dell'infrazione

Impegno 1

Livello basso: mancata esecuzione della potatura su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancata esecuzione della potatura su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancata esecuzione della potatura su una superficie superiore al 60% della superficie determinata;

Impegno 2

Livello basso: se si riscontrano bruciature fino al 20% della superficie oggetto di impegno (la superficie oggetto di violazione è calcolata in base alla superficie degli appezzamenti su cui sia riscontrata la bruciatura dei residui di potatura);

Livello medio: non previsto;

Livello alto: se si riscontrano bruciature oltre il 20% della superficie oggetto di impegno.

Impegno 3

Livello basso: se l'infittimento o l'eliminazione delle piante non comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto (tra 60 e 300/400. A partire dal 2024, in presenza di deroga regionale, la densità minima può scendere a 30 piante, come da DM 15.12.2023 n. 690602);

Livello medio: non previsto;

Livello alto: se l'infittimento o l'eliminazione delle piante comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto (tra le 60 unità o le 300/400 unità. A partire dal 2024, in presenza di deroga regionale, la densità minima può scendere a 30 piante, come da DM 15.12.2023 n. 690602).

Gravità dell'infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: mancato rispetto di 1 impegno;

Livello medio: mancato rispetto di 2 impegni;

Livello alto: mancato rispetto degli impegni 1, 2 e 3.

Durata dell'infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito una tabella riepilogativa:

ECOSCHEMA 3					
	IMPEGNI 01	IMPEGNI 02	IMPEGNI 03	IMPEGNI 01-02-03	IMP 01-02-03
	PORTATA			GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancata esecuzione della potatura su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Se si riscontrano bruciature fino al 20% della superficie oggetto di impegno (la superficie oggetto di violazione è calcolata in base alla superficie degli appezzamenti su cui sia riscontrata la bruciatura dei residui di potatura)	Se l'infittimento o l'eliminazione delle piante non comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto	Se ha violato un impegno	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancata esecuzione della potatura su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Non previsto	Non previsto	Se ha violato 2 impegni	Non prevista
Alta	Mancata esecuzione della potatura su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Se si riscontrano bruciature sopra il 20% della superficie oggetto di impegno	Se l'infittimento o l'eliminazione delle piante comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto	Se sono stati violati tutti e 3 gli impegni	Se portata e gravità sono entrambe alte

3.3. ECOSCHEMA 4: Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

- 1) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggiere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda.
- 2) sulle colture leguminose e foraggiere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.

- 3) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande/ strip tillage.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

Elementi di controllabilità e tipologie di controllo previste

Si riporta di seguito gli elementi di controllabilità relativi al presente eco- schema e le tipologie di controllo previste con anche l'indicazione del Periodo Ottimale di Controllo, così come previsto dalla circolare AGEA prot. 0057040 del 19/07/2024 successivamente integrata con Circolare 21408 del 13/05/2025.

Intervento	Descrizione Impegno/Criterio di ammissibilità	Tipo di controllo*	Specificità Regionali	ELCO (Elemento di Controllo)	POC (Periodo Ottimale Controllo)	Note
ES 4 - ECO - SCHEMA 4 SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO	Assicurare nell'avvicendamento almeno biennale la presenza di colture leguminose e foraggiere, nonché di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.	AMM AMS		- Riconoscimento coltura - colture in rotazione Verifica avvicendamento biennale	Marzo/Aprile Ottobre/Novembre- Tutto l'anno (sulla base delle specificità delle colture)	
	Sulle colture leguminose e foraggiere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata.	OTS	Per difesa integrata (volontaria) si intende quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata	- Utilizzo di prodotti fitosanitari	Tutto l'anno	
	Fatta eccezione per le aziende zootecniche effettuare l'interramento dei residui	OTS		- Interramento dei residui colturali	Tutto l'anno	

*Tipo di controllo (AMM=amministrativo, AMS=monitoraggio satellitare, OTS=controllo in loco)

Parametri di violazione – Calcolo GED

Ai sensi della circolare Agea 28624 del 09/04/2024, vengono di seguito indicati i parametri di Portata, Gravità e Durata specifici per l’ecoschema analizzato.

Portata dell’infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata e/o se si riscontrano diserbanti/fitosanitari diversi da quelli previsti per coltura.

Gravità dell’infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: mancato rispetto dell’impegno 3;

Livello medio: mancato rispetto dell’impegno 2;

Livello alto: mancato rispetto dell’impegno 1 e/o di due o più impegni;

Durata dell’infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito il riepilogo dei parametri relativi all’ecoschema 4:

ECOSHEMA 4			
IMPEGNI 01-02-03		IMPEGNI 01-02-03	IMP 01-02-03-04
PORTATA		GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Violazione impegno 3	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Violazione impegno 2	Non prevista
Alta	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Violazione impegno 1 e/o di due o più impegni	Se portata e gravità sono entrambe alte

Come precisato nella circolare Agea 84514 del 09/11/2024, la rotazione almeno biennale costituisce “Impegno principale”, adempiuto o non adempiuto, pertanto non graduabile e, pertanto, per tale specifico impegno, non trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 10 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023 e dal DM 26 febbraio 2024 n. 93348 relativa ai criteri comuni di controllo e agli indici di verifica degli impegni.

3.4. ECOSHEMA 5: Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere presenti in miscugli.

Ai fini del presente ecoschema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- 1) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
- 2) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (impegno 102);
- 3) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno (impegno 103);
- 4) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata (impegno 104).

Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti.

Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- 1) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui al successivo punto 3.
- 2) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (impegno 202);
- 3) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale (impegno 203).

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree.

Come precisato nella nota Dipartimentale Masaf del 13/05/2025 n 211447, si precisa che, relativamente al controllo dell'ammissibilità delle superfici oggetto di domanda per l'Eco-schema 5 livello 2, il controllo dei limiti dimensionali può essere eseguito in modo meno oneroso e più rapido, mediante la verifica dell'appartenenza dell'appezzamento in questione al novero dei seminativi o delle colture permanenti, da ciascuno dei quali, com'è noto, sono esclusi preventivamente gli elementi caratteristici del paesaggio, in luogo del controllo del vincolo tecnico della larghezza minima dei 20 m. Resta fermo il controllo sull'estensione superficiale minima di 2.500 mq e la verifica del mantenimento della copertura dedicata con piante di interesse apistico sul 70% della SOI, per le colture permanenti e sul 100 % della SOI, per i seminativi.

Elementi di controllabilità e tipologie di controllo previste

Si riportano di seguito gli elementi di controllabilità relativi al presente eco- schema e le tipologie di controllo previste con anche l'indicazione del Periodo Ottimale di Controllo, così come previsto dalla circolare AGEA prot. n 0057040 del 19/07/2024.

Intervento	Descrizione Impegno/Criterio di ammissibilità	Tipo di controllo*	Specificità Regionali	ELCO (Elemento di Controllo)	POC (Periodo Ottimale Controllo)	Note
ES 5 - ECOSCHEMA 5 MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI - COLTURE ARBOREE	Nelle coltivazioni arboree, superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, mantenimento nell'anno di impegno, di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanee o seminate nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.	AMM OTS		- Riconoscimento coltura - colture di interesse apistico	In relazione alla coltura arborea specifica	
	Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.	OTS AMS		- Gestione copertura vegetale - no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico	Maggio-Settembre (in relazione alle colture specifiche)	
	Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno	OTS	-	- Utilizzo di prodotti fitosanitari - diserbanti	Tutto l'anno	
	Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.	OTS		' - Utilizzo di prodotti fitosanitari	Tutto l'anno	

*Tipo di controllo (AMM=amministrativo, AMS=monitoraggio satellitare, OTS=controllo in loco)

Intervento	Descrizione Impegno/Criterio di ammissibilità	Tipo di controllo*	Specificità Regionali	ELCO (Elemento di Controllo)	POC (Periodo Ottimale Controllo)	Note
ES 5 - ECOSHEMA 5 MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI - SEMINATIVO	Nei seminativi, mantenimento nell'anno di impegno di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, e una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe (fascia di rispetto) non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante.	AMM OTS		- Riconoscimento coltura - colture di interesse apistico		
	Nei seminativi, mantenimento nell'anno di impegno di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, e una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe (fascia di rispetto) non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante.	AMM OTS		- Presenza e ampiezza fascia di rispetto	Tutto l'anno	
	Nei seminativi, mantenimento nell'anno di impegno di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, e una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe (fascia di rispetto) non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante.	AMM OTS		'- Utilizzo di prodotti fitosanitari - colture limitrofe a quelle apistiche	Tutto l'anno	
	Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.	OTS AMS		- Gestione copertura vegetale - no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico	Maggio-Settembre (in relazione alle colture specifiche)	
	Fino al completamento della fioritura non utilizzare i diserbanti chimici e gli altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno.	OTS		'- Utilizzo di prodotti fitosanitari	Tutto l'anno	

*Tipo di controllo (AMM=amministrativo, AMS=monitoraggio satellitare, OTS=controllo in loco)

Parametri di violazione – Calcolo GED

Parametri di violazione per le superfici con colture arboree

Portata dell’infrazione

Impegni 102, 103 e 104

Livello basso: mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata e/o se si riscontrano diserbanti/fitosanitari diversi da quelli previsti per coltura.

Gravità dell’infrazione

Impegni 102, 103 e 104

Livello basso: violazione di un impegno tra 102 e 103;

Livello medio: violazione di due impegni tra 102 e 103;

Livello alto: violazione di tutti e tre gli impegni 102 e 103 e/o violazione dell’impegno 104.

Durata dell’infrazione

Impegni 102 – 103 -104

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito il riepilogo dei parametri relativi all’ecoschema 5 – colture arboree

ECOSHEMA 5			
IMPEGNI 102-103-104		IMPEGNI 102-103-104	IMPEGNI 102-103-104
PORTATA		GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Violazione di uno degli impegni tra 102 e 103	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Violazione di almeno due degli impegni tra 102 e 103	Non prevista
Alta	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Violazione di tutti e tre gli impegni 102 e 103 e/o violazione dell’impegno 104	Se portata e gravità sono entrambe alte

Parametri di violazione per le colture a seminativo

Portata dell’infrazione

Impegni 202 e 203

Livello basso: mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;
Livello medio: mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;
Livello alto: mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata;

Gravità dell’infrazione

Impegni 202 e 203
Livello basso: mancato rispetto dell’impegno 202;
Livello medio: non previsto;
Livello alto: mancato rispetto dell’impegno 203.

Durata dell’infrazione

Impegni 202 e 203
Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;
Livello medio: non prevista;
Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito il riepilogo dei parametri relativi all’ecoschema 5 – seminativi

ECOSHEMA 5			
	IMPEGNI 202-203	IMPEGNI 202-203	IMPEGNI 202-203
	PORTATA	GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Violazione dell’impegno 202	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Non previsto	Non prevista
Alta	Mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Violazione dell’impegno 203	Se portata e gravità sono entrambe alte

4. CONTROLLI IN LOCO PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI

I controlli in loco per la verifica del rispetto degli impegni specifici degli ECO SCHEMI sono delegati alle Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio ed ERSAF (Ente Regionale Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e prevedono sempre l’esecuzione di verifiche in campo che devono essere svolte entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda.
I controlli riguardano almeno il 3% delle domande di pagamento ammesse a finanziamento che rappresentano almeno il 3% della superficie totale richiesta a premio.

L'estrazione della percentuale di campione avviene utilizzando criteri di rischio per la quota pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante quota sarà selezionata con criteri di casualità.

Le modalità con cui procedere all'estrazione del campione sono stabilite con circolare di Agea, individuando i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo.

Sulla base di una valutazione dei periodi ottimali di controllo relativi ai singoli impegni oggetto di verifica, è facoltà di OPR valutare l'estrazione di un campione anticipato, la cui percentuale di estrazione può arrivare fino al massimo del 80% della popolazione totale. Tale campione sarà in seguito oggetto di integrazione fino al raggiungimento della percentuale stabilita per l'Intervento.

Possono essere direttamente selezionate a formare il campione anche le domande per le quali le Amministrazioni competenti segnalano la necessità di operare un controllo sulla base di elementi rilevati nell'ambito dei controlli relativi ad altre domande di contributo presentate dal medesimo beneficiario o dall'emergere di elementi di dubbio durante i controlli amministrativi.

Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, a firma del Dirigente competente, nel quale sono specificati nel dettaglio i criteri di rischio adottati.

OPR provvede a comunicare all'Organismo Delegato interessato le domande estratte da controllare e, nel caso delle domande rientranti nel campione di rischio, fornisce evidenza dei motivi alla base della selezione di ciascun beneficiario.

OPR, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

Qualora si verifichi la circostanza per cui un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dall'Intervento prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo prevista, l'OD è tenuto a comunicare tale posizione ad OPR, che provvederà, ove necessario, alla sostituzione con altra azienda o altro beneficiario ammesso per lo stesso Intervento.

Norme generali esecuzione dei controlli

Nel seguito sono riportate alcune indicazioni specifiche in merito all'esecuzione del rilievo, alla gestione degli apparati, alla valorizzazione delle attività svolte e alla sicurezza:

- 1- Il rilevatore dovrà rilevare tutti gli appezzamenti assegnati seguendo le istruzioni operative descritte nel presente documento e fornendo le evidenze del rilievo effettuato, richieste come meglio descritte in seguito;
- 2- Il rilevatore dovrà garantire il massimo impegno nel raggiungimento degli appezzamenti, impegnandosi a provare a raggiungere il miglior punto di osservazione possibile e a documentare tutti gli ostacoli che impediscano il raggiungimento dell'area da rilevare.
- 3- Il rilevatore dovrà comunque agire in modo tale da eliminare, minimizzare, evitare o fare un resoconto di qualsiasi rischio di cui sia a conoscenza e applicare le disposizioni professionali, di sicurezza e salute.
- 4- Il rilevatore ha l'obbligo di documentare la propria osservazione sull'uso del suolo con l'acquisizione di più fotografie in cui siano visibili l'appezzamento, la coltura e eventuali ulteriori elementi come meglio specificate nel presente documento;
- 5- Il rilevatore dovrà garantire la qualità del lavoro in campo osservando le seguenti indicazioni:
 - a. Utilizzo corretto e continuo dei supporti forniti.
 - b. Ubicazione precisa dell'appezzamento in campo;
 - c. osservazione corretta e completa;
 - d. conformità alle istruzioni fornite nel presente documento;
 - e. note pertinenti.

- 6- Ogni eventuale malfunzionamento degli apparati forniti, deve essere tempestivamente comunicato al Coordinatore, che provvederà alla verifica della segnalazione e all'eventuale sostituzione del dispositivo guasto.
- 7- Stante le caratteristiche degli apparati forniti, è richiesta da parte dei rilevatori la massima cura e diligenza nel loro utilizzo, che dovrà essere analoga a quella riservata al proprio cellulare; in particolare, si dovrà tassativamente evitare di:
- lasciare incustoditi gli apparati, in particolare in auto;
 - lasciare sotto il sole gli apparati, in particolare in auto;
 - toccare lo schermo del tablet con oggetti appuntiti, quali penne, matite, ecc.;
 - far cadere i dispositivi in terra o su altre superfici rigide.

Lavoro preparatorio

Sulla base del campione selezionato, i Coordinatori provvederanno ad assegnare a ciascun rilevatore un insieme di aziende con relativi appezzamenti da rilevare in campo.

Le aziende con relativi appezzamenti dovranno essere scaricate sul tablet collegandosi a un wi-fi. Sarà possibile scaricare "in locale" anche le mappe stradali e le foto aeree.

Il rilevatore dovrà organizzare il proprio lavoro pianificando le giornate di rilievo sulla base della distribuzione spaziale delle aziende assegnate ottimizzando i percorsi per raggiungere gli appezzamenti.

Vi è la possibilità di trasmettere al server i dati rilevati collegandosi via wi-fi anche in campo (ad esempio attivando gli hotspot sugli smartphone anche in campo), si consiglia di effettuare questa trasmissione ogni volta che il dato rilevato sia considerato definitivo, per prevenire qualsiasi eventualità di perdita dei dati.

Rilievo in campo

Ciascun controllore riceverà un tablet sul quale potrà scaricare il pacchetto di lavoro prestabilito (elenco delle aziende e relativi appezzamenti da controllare). In caso di modifiche in corso d'opera (ad es. ri-assegnazioni), queste verranno trasferite al tablet interessato tramite le modalità descritte nelle istruzioni relative all'applicativo di campo.

Il rilevatore dovrà raggiungere ciascuna azienda assegnata, e dovrà rilevare tutti gli appezzamenti selezionati posizionandosi all'interno degli stessi o a bordo campo qualora ci fosse una coltura in piedi. Potrà inoltre essere necessario muoversi all'interno dell'appezzamento, in caso di appezzamenti estesi, per potere valutare attentamente i parametri richiesti.

Qualora l'appezzamento non fosse raggiungibile sarà necessario indicarne i motivi e dare evidenza dei motivi che hanno determinato il mancato raggiungimento.

4.1. Acquisizione dei dati in campo

Ciascun controllore riceverà un tablet sul quale potrà scaricare il pacchetto di lavoro prestabilito (elenco delle aziende e relativi appezzamenti da controllare). In caso di modifiche in corso d'opera (ad es. ri-assegnazioni), queste verranno trasferite al tablet interessato tramite le modalità descritte nelle istruzioni relative all'applicativo di campo.

Il rilevatore dovrà raggiungere ciascuna azienda assegnata, e dovrà rilevare tutti gli appezzamenti selezionati posizionandosi all'interno degli stessi o a bordo campo qualora ci fosse una coltura in piedi. Potrà inoltre essere necessario muoversi all'interno dell'appezzamento, in caso di appezzamenti estesi, per potere valutare attentamente i parametri richiesti.

Qualora l'appezzamento non fosse raggiungibile sarà necessario indicarne i motivi e dare evidenza dei motivi che hanno determinato il mancato raggiungimento.

Questa sezione descrive la sequenza di acquisizione dei dati di campo, seguendola passo dopo passo. Come detto in precedenza, il rilevatore una volta raggiunta l'azienda da rilevare, dovrà selezionare singolarmente ogni appezzamento delimitato dal poligono evidenziato sull'ortofoto e procedere

all'acquisizione dei dati di campo, così come richiesti dall'applicativo, per tutti i poligoni aziendali. Una volta completata l'acquisizione dei dati relativi ad un poligono, il rilevatore dovrà spostarsi sull'appezzamento successivo e procedere con il rilievo.

Nel seguito, i dati da rilevare sono presentati partendo dai dati di interesse comune per poi indicare i dati specifici per ogni singolo ecoschema.

Dati di base

Per ciascun appezzamento l'applicativo registrerà in automatico:

- Cuaa azienda;
- Ragione sociale;
- Recapiti azienda;
- Campione di estrazione;
- Ecoschemi richiesti;
- ID Rilevatore;
- ID Appezzamento;
- Codici occupazione appezzamento (proponendo quanto dichiarato dal beneficiario);
- Data rilievo e ora del rilievo

L'indagine inizia quando il rilevatore genera il rilievo, perciò questo sarà l'orario d'inizio dell'indagine, che verrà registrata all'inizio del rilievo insieme alla data. Alla fine del rilievo, verrà registrata l'ora di fine.

Osservazione dell'appezzamento

Il rilevatore una dovrà fare quanto più possibile per raggiungere l'appezzamento.

Una volta raggiunta la posizione individuata come punto di partenza del rilievo, tramite navigatore o dalla mappa, si dovrà procedere all'individuazione degli appezzamenti target con l'ausilio dell'ortofoto e della posizione "attuale" del rilevatore, visibile sul tablet. Il rilevatore dovrà innanzitutto individuare il percorso ottimale che consente di raggiungere l'appezzamento, che eviti ostacoli quali cancelli, aree inaccessibili o impedimenti naturali.

Una volta raggiunto l'appezzamento il rilevatore dovrà procedere con l'acquisizione dei dati di campo, come specificati in seguito.

Nel caso non sia possibile raggiungere l'appezzamento, possono verificarsi le seguenti situazioni:

- 1) Appezzamento non raggiungibile ma visibile: in questo caso il rilevatore acquisirà i dati visibili dal punto di osservazione raggiunto; si considera visibile l'appezzamento per il quale è possibile distinguere le caratteristiche ricercate dal rilievo. Qualora non sia possibile riconoscere i parametri ricercati (ad esempio il caso in cui la coltura sia riconosciuta in un cereale ma non si riesca a distinguere la specie; oppure nel caso si veda una coltura permanente ma non si riesca a distinguere il tipo di inerbimento) si dovrà considerare l'opzione seguente
- 2) Appezzamento non raggiungibile e non visibile: In questo caso l'appezzamento sarà classificato come "Non Osservato" e sarà necessario indicare i motivi, attribuendo il corretto codice Casi particolari. Si ricorda che nel corso dei Controlli di Qualità, verranno analizzate mediante procedure automatiche e verifiche sul GIS, anche le coordinate dei punti di osservazione quale elemento per la validazione dell'attività svolta dal tecnico.

Note in caso di non raggiungimento dell'appezzamento:

- 1) Mancanza di vie d'accesso
- 2) Vie d'accesso permanentemente interrotte (massi, cancelli chiusi non più in uso...)
- 3) Vie d'accesso temporaneamente interrotte (cancelli chiusi ma in uso, veicoli che impediscono il passaggio piogge, frane ...)

- 4) Divieti di accesso
- 5) Non autorizzato a transitare sul fondo
- 6) Mancata individuazione della via per accedere al punto
- 7) Vie di accesso non percorribili con il proprio mezzo (lungo tratto da percorrere su un fondo molto sconnesso)
- 8) Gli strumenti in dotazione non consentono l'individuazione di una via di accesso
- 9) Cani da guardia impediscono il passaggio.

Acquisizione foto: *Per ciascun appezzamento non osservato è obbligatorio scattare una foto che evidenzi i motivi per cui non è stato possibile raggiungere il punto* (cancello, strada non percorribile, divieti di accesso ecc.). La foto deve mostrare un elemento di indubbia comprensione dell'ostacolo che non ha permesso di arrivare all'appezzamento, qualsiasi altro elemento non chiaro deve essere riportato nelle note. La foto acquisita è georiferita (assicurarsi di aver attivato l'opzione sul tablet) ed è possibile visualizzare la direzione di scatto in sede di Controllo Qualità. Il rilevatore deve assicurarsi che le foto non mostrino alcun elemento riconoscibile (facce di persone, targhe automobilistiche).

Tipo di Osservazione

In questo campo il rilevatore dovrà registrare il tipo di osservazione effettuata, indicando:

- 1) Dentro l'appezzamento
- 2) Bordo campo
- 3) Appezzamento visibile ≤ 100 metri
- 4) Appezzamento visibile >100 m

Acquisizione foto: *Per ciascun appezzamento osservato è obbligatorio scattare una foto che mostri il più possibile le caratteristiche dell'appezzamento*, concentrandosi in particolare sugli elementi riportati nei dati acquisiti. È possibile scattare più foto per ogni appezzamento. La foto acquisita è georeferita (assicurarsi di aver attivato l'opzione sul tablet) ed è possibile visualizzare la direzione di scatto in sede di Controllo Qualità. Il rilevatore deve assicurarsi che le foto non mostrino alcun elemento riconoscibile (facce di persone, targhe automobilistiche).

Osservazione e identificazione dei limiti dell'appezzamento

La prima operazione che il rilevatore dovrà fare, una volta raggiunto l'appezzamento, sarà quella di verificare la corrispondenza tra il poligono dell'appezzamento riportato sull'ortofoto, ed il limite reale rilevabile in campo.

In caso di non corrispondenza, il rilevatore dovrà, utilizzando le funzionalità GIS presenti nell'applicativo, svolgere le seguenti operazioni:

- 1) accorpare più poligoni;
- 2) dividere un poligono in più poligoni;
- 3) riportare una modifica ai poligoni esistenti nel caso siano rilevate modifiche importanti;
- 4) creare un nuovo poligono.

I poligoni dovranno essere modificati unicamente nei casi in cui è evidente in campo la presenza di appezzamenti differenti all'interno dello stesso poligono ovvero due o più poligoni che nella realtà costituiscono un unico appezzamento.

Per dettagli delle funzionalità GIS disponibili si rimanda al Manuale dell'applicativo di campo.

Coltura presente

Se il terreno è coltivato (ovvero si rilevi la presenza di un utilizzo attivo del terreno ai fini agricoli, che sia coltura, prato e/o pascolo o terreno arato) il rilevatore dovrà indicare se è presente una coltura in campo o se si tratta di un terreno nudo indicando una delle seguenti voci:

- 1) Si;
- 2) No.

Se la coltura è presente si procederà all’identificazione della coltura identificando il macrouso dell’appezzamento indicato.

Se non è presente alcuna coltura il rilevatore dovrà indicare il macrouso rilevato e l’eventuale presenza di lavorazioni riscontrata.

In caso di terreno a riposo, andrà indicata la presenza di coltura e specificare uno degli utilizzi proposti per tale fattispecie selezionando “Superfici ritirate dalla produzione”.

Individuazione macrouso agricolo/non agricolo

Per ciascun appezzamento dovrà essere inizialmente definita la classe di copertura del suolo presente, così definita:

CODICE MACROUS O PARCELLA	DESCRIZIONE MACROUSO PARCELLA	COMPATIBILITA' CLASSE OCCUPAZIONE SUOLO/ECOSCHEMI					
		ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5S	ECO 5A	NON ELEG. AD ECO
138	PRATO PERMANENTE CONSOCIATO CON COLTIVAZIONI ARBOREE	X				X	
151	COLTIVAZIONE ARBOREA CONSOCIABILE	X				X	
166	SEMINATIVO CONSOCIATO CON COLTIVAZIONE ARBOREA	X				X	
410	VITE	X				X	
420	OLIVI	X	X			X	
430	AGRUMI	X				X	
490	FRUTTA A GUSCIO	X				X	
491	CARRUBO	X				X	
492	CASTAGNO	X				X	
493	MANDORLO	X				X	
494	NOCCIOLO	X				X	
495	NOCE	X				X	
497	PISTACCHIO	X				X	
500	ARBORICOLTURA DA LEGNO						X
557	SERRE						X
638	PRATO PERMANENTE SENZA TARA						X
650*	BOSCHI						X
651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE						X
654	PRATO PERMANENTE (TARA 50%)						X
659	PRATO PERMANENTE (TARA 20%)						X
660*	MANUFATTI						X
666	SEMINATIVO			X	X		
667*	AREE SEMINABILI ABBANDONATE						X
668*	COLTIVAZIONI ARBOREE ABBANDONATE						X
669	ALTRE COLTIVAZI POLIENNALI (carciofo, asparago, ecc)			X			
681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE						X
685	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE	X				X	
690*	ACQUE						X
770*	AREE NON COLTIVABILI						X
780*	TARE						X

781*	SIEPI E FILARI							X
783*	ALBERI IN FILARE							X
784*	MACERI, STAGNI E LAGHETTI							X
785*	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI							X
786*	FOSSATI E CANALI (LARGHEZZA MIN 2 M)							X
787*	MURETTI TRADIZIONALI							X
788*	SIEPI E FASCIE ALBERATE							X
789*	MARGINI DEI CAMPI							X
790*	TERRAZZAMENTI							X

(*) uso non agricolo

Le classi di copertura del suolo, o macrouso, sono divise in classi agricole e classi non agricole (evidenziati nella tabella precedente in rosso).

Sulla base del codice occupazione individuato per ogni singolo appezzamento rilevato, il sistema verificherà automaticamente la compatibilità del codice segnalato con l’ecoschema richiesto. In assenza di compatibilità il rilievo per l’appezzamento verrà concluso e segnalata la non eleggibilità a premio.

La rilevazione di questa informazione è di fondamentale importanza per aggiornare lo strato della parcella di riferimento.

Specifica attribuzione codice 151 (COLTIVAZIONI ARBOREA CONSOCIABILE)

Si parla di “coltivazione arborea consociabile” quando dal contesto e dalla copertura del suolo sia deducibile che il terreno tra le piante non è pascolato né coltivato ma si tratta di terreno dedicato esclusivamente alla coltivazione arborea nonostante il sesto permetterebbe altre attività.

Il sesto di impianto e lo spazio tra le piante consentirebbe una consociazione ma solo perché l’impianto è giovane e l’aspetto è decisamente quello di un impianto specializzato senza utilizzazioni accessorie.



Figura 1 - esempio di 151

Specifica attribuzione codice 166 (SEMINATIVO CONSOCIATO CON COLTIVAZIONI ARBOREE)

Si ha quando, nella coltivazione arborea, siano visibili, o possibili per contesto, consociazioni con coltivazioni erbacee.



Figura 2 - esempio di 166

Specifica attribuzione codice 166 (prato permanente consociato con coltivazioni arboree)

Si ha quando, nella coltivazione arborea, sia visibile o possibile per contesto il pascolamento tra le piante arboree.

Specifica attribuzione codice 668: verifica gestione coltura

Per “Gestione di una coltura” si intende “*mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato*”.

Questo rilievo ha lo scopo di distinguere gli appezzamenti in cui vengono effettuati gli interventi di manutenzione minima sulle colture legnose, da quelli in stato di abbandono o di semiabbandono.

In caso di presenza di coltura gestita, il rilevatore dovrà specificare anche il tipo di gestione della copertura vegetale.

In caso di riscontro coltivazioni arboree abbandonate o semi abbandonate, andrà indicato il codice macrouso 687 con la specifica di una delle seguenti voci:

- 1) Stato di semiabbandono
- 2) Stato di abbandono

Una coltivazione permanente si considera in “*stato di semiabbandono*” quando, pur mantenendo la struttura dell'impianto relativamente a sesto di impianto ed eventuali strutture di sostegno, si registra la mancanza di potatura da oltre due anni per i vigneti e da oltre tre anni per le altre colture, gli interfilari non sono curati mantenuti e sono ricolonizzati da erbe e/o arbusti spontanei.

Una coltivazione arborea permanente si considera in “*stato di abbandono*” quando non è stata oggetto di manutenzione per un periodo sufficientemente lungo da essere evidentemente oggetto della ricolonizzazione da parte di essenze spontanee poliennali erbacee ed arboree (in funzione della localizzazione geografica ginestre, rovi, vitalbe, querce, frassini, carpini, etc.). Si manifesta la perdita della struttura e del modello caratteristici della coltivazione specializzata, la comparsa di fallanze, di piante morte, la caduta dei filari, la perdita della simmetria negli impianti specializzati.



Figura 3 - esempi di vigneti in stato di semi abbandono



Figura 4 - esempi di impianti arborei abbandonati

Specifica attribuzione codice 667: verifica seminativi abbandonati

L'attribuzione del codice 667 va effettuata in presenza di terreno non coltivato con chiara presenza diffusa di specie arbustive infestanti pluriennali.



Figura 5 - esempio di seminativo in stato di abbandono con presenza di essenze arbustive pluriennali

Acquisizione foto: per ciascun appezzamento osservato è obbligatorio scattare una foto che mostri il più possibile le caratteristiche dell'appezzamento, concentrandosi in particolare sugli elementi riportati nei dati acquisiti. È possibile scattare più foto per ogni appezzamento. La foto acquisita è georeferita (assicurarsi di aver attivato l'opzione sul tablet) ed è possibile visualizzare la direzione di scatto in sede di Controllo Qualità. Il rilevatore deve assicurarsi che le foto non mostrino alcun elemento riconoscibile (facce di persone, targhe automobilistiche).

Specifica attribuzione codice 783 - ALBERI IN FILARE

Per "filare" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati comprese le superfici accessorie. Le caratteristiche di riferimento sono le seguenti:

- lunghezza minima: 25 metri;
- i filari di alberi da frutto produttivi non rappresentano Elementi del paesaggio validi.

Specifica attribuzione codice 784 - STAGNI E LAGHETTI

Per "stagni" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- superficie massima 3.000 m²,
- non devono essere impermeabilizzati con cemento o plastica;
- In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, la superficie viene individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale. nel caso in cui le pertinenze si configurino come elementi a sé stanti, queste andranno digitalizzate con le regole pertinenti al tipo di elemento specifico.

Specifica attribuzione codice 785- GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI

Per l'individuazione di "gruppi di alberi e boschetti" le caratteristiche di riferimento sono le seguenti:

- superficie massima 3.000 mq,
- sono costituiti da gruppi di alberi, arbusti e/o cespugli dove gli alberi rappresentino almeno il 10% delle piante presenti,
- per "alberi" si intendono le specie arboree di altezza superiore ai 5 metri o comunque suscettibili al raggiungimento dell'altezza a maturità.

- devono essere situati al di sopra di un terreno agricolo, cioè completamente circondati da un terreno seminato o seminabile, da un prato permanente o da una coltivazione arborea.
- possono confinare con altri elementi del paesaggio.

Specifica attribuzione codice 786- FOSSATI E CANALI

Comprendono i fossi ed i canali appartenenti alla rete di deflusso delle acque aziendale, riconducibili alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche di pianura e di collina con fondo non impermeabilizzato artificialmente.

Le caratteristiche di riferimento sono:

- lunghezza minima 25 metri,
- larghezza massima 10 metri e larghezza minima 2 metri;
- devono essere considerati i fossati ed i solchi aperti, stabili, utilizzati a scopo irriguo o con funzione di drenaggio e raccolta delle acque in eccesso e le loro pertinenze, cioè le sponde anche vegetate e le scarpate esterne che sostengono gli argini, fino ad una larghezza totale massima di 10 metri.

Inoltre:

- nelle sistemazioni di pianura, con campi baulati, non andranno considerate le scoline di primo ordine, cioè i fossi laterali delle baulature;
- vengono identificati solo fossi di ordine superiore, dal secondo in poi (cioè, i collettori alla testa del campo nei quali sfociano le scoline);
- se alberati vanno sempre individuati perché la presenza di alberi è un segnale di permanenza.

Questa categoria **comprende**:

- In generale i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo integrati con l'ambiente agrario circostante con funzione di agevolare il deflusso delle acque meteoriche e/o di serbatoi per l'approvvigionamento di acqua irrigua.
- i canali di irrigazione se non impermeabilizzati artificialmente e di larghezza complessiva inferiore ai 10 metri,
- i canali di scolo e di raccolta delle acque in zone agricole quando di larghezza complessiva inferiore ai 10 metri.
- i fossi per il deflusso naturale delle acque nelle zone di compluvio collinari quando le dimensioni massime di 10 metri siano rispettate.

Questa categoria **non comprende**:

- I canali o i fossi con fondo in cemento o altro materiale impermeabilizzante artificiale o le porzioni impermeabilizzate artificialmente di elementi misti.
- Gli elementi che nel loro complesso, comprese le sponde e le scarpate inerbite o vegetate, eccedano la larghezza di 10 metri.

Specifica attribuzione codice 787 - MURETTI DI PIETRA TRADIZIONALI

Per "muretti di pietra tradizionali" si intendono i muri costituiti con il materiale roccioso disponibile sul territorio, che nel corso del tempo sono stati costruiti dagli agricoltori, generalmente (ma non necessariamente) senza l'impiego di malte, nelle zone agricole, con gli obiettivi molteplici di liberare i campi dalle pietre, definirne i confini, contenere il bestiame, stabilizzare zone a rischio di erosione.

Sono Elementi del paesaggio se soddisfano i seguenti requisiti:

- lunghezza minima 25 metri,
- larghezza minima 0.5 metri,
- larghezza massima 5 metri,
- altezza minima 0,3 metri, altezza massima 5 metri;

Se di larghezza inferiore ai 2 metri non vanno rilevati, perché la loro superficie può essere considerata parte della parcella agricola alla quale appartengono.

Vanno codificate allo stesso modo anche le aree pertinenti, quali ad esempio la vegetazione arborea o arbustiva, le aree incolte con vegetazione erbacea o le aree rocciose di bordo. Tuttavia, se ai margini del muretto si possono riconoscere elementi territoriali diversi quali ad esempio siepi o margini dei campi, è corretto rilevarli separatamente.

Nel caso in cui al muretto siano associati altri elementi che assumono carattere predominante o se separare i diversi elementi diventi troppo complicato, è corretto classificare l'elemento con il codice dell'elemento predominante.

Specificazione attribuzione codice 788- SIEPI, FASCE ALBERATE ED ALBERI IN FILARE

Per “siepi” si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari o irregolari, costituite da specie vegetali arboree o arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie.

La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Le caratteristiche di riferimento sono le seguenti:

- lunghezza minima 25 metri,
- larghezza massima 20 metri,
- copertura arborea/arbustiva >20%
- sono considerate di pertinenza della siepe (o del filare) le eventuali superfici erbacee di contorno;
- le siepi precedentemente codificate come bosco perché confluenti in un bosco vanno separate (nel punto dove perdono i requisiti) e ri-classificate come siepi.

Rientrano in questa categoria le siepi definite come strutture lineari, regolari od irregolari, costituite prevalentemente da specie vegetali arboree e arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi e dei campi nelle zone agrarie.

Il grado di copertura della vegetazione arborea/arbustiva deve essere maggiore del 20%.

Specificazione attribuzione codice 789- MARGINI DEI CAMPI

Sono così definite le superfici di forma tendenzialmente lineare, non coltivate, situate al margine di un campo coltivato, normalmente utilizzate come aree di servizio e/o non coltivate perché difficilmente lavorabili o con funzioni di sostegno o altro, comunque ausiliarie dei campi adiacenti o delle strade (scarpate, terrapieni) o dei fossi o canali, non arborate né cespugliate o con vegetazione arboreo arbustiva di densità e continuità tale da non poter essere considerate siepi.

Sono incluse le capezzagne quando assumono la dignità di elementi stabili nel tempo e sono escluse le strade anche sterrate poderali o interpoderali con funzioni permanenti ed esclusive di trasporto; le uniche strade ammesse sono le capezzagne che servono esclusivamente il fondo sul quale insistono.

Le caratteristiche di riferimento sono le seguenti:

- larghezza compresa tra 2 e 20 metri;
- non è prevista una lunghezza minima.

Specificazione attribuzione codice 790 - TERRAZZAMENTI

Con il termine “terrazzamento” si intende quel gruppo di sistemazioni idraulico-agrarie, diffuse in collina ed in montagna in aree declivi allo scopo di costituire dei terrapieni sui quali le coltivazioni siano rese possibili o “più comode”.

Dal punto di vista agronomico quindi si definiscono tali, oltre ai terrazzamenti propriamente detti, i ciglionamenti ed i gradonamenti.

I “terrazzamenti propriamente detti” sono costituiti da successioni di muretti a secco che modellano il versante in terrapieni coltivabili più o meno regolari (lenze). Le strutture di contenimento (argini) sono realizzate, generalmente, con pietre reperite in loco e stratificate e sovrapposte in modo da assicurare il perfetto drenaggio delle acque di infiltrazione in eccesso.

I “gradonamenti” sono sistemazioni in uso nelle zone collinari e montane, a pendenza moderata ma assai difforme; rispetto al terrazzamento, i gradoni si adattano di volta in volta alle emergenze naturali della pendice, così che lungo una stessa curva di livello la dimensione della lenza può variare, mantenendosi comunque su dimensioni più ampie delle terrazze, permettendo anche destinazioni a seminativo o a colture prative. I ripiani sono sorretti a valle da piccoli ciglioni (inerbiti) o da muriccioli costruiti a secco, col materiale di risulta dal dissodamento.

I “ciglionamenti” vengono in genere preferiti là dove la matrice pedologica sia povera di scheletro e dove l’ambiente favorisca un rapido inerbimento della scarpata. L’unità colturale (lenza) di questa tipologia di terrazzamento è di forma non regolare generalmente di modeste dimensioni.

La scarpata, creata nella formazione del piano colturale, è permanentemente rivestita da cotica erbosa ed ha larghezza maggiore rispetto a quella dei terrazzamenti sostenuti da muretti a secco; ne deriva una maggiore incidenza delle tare di coltivazione.

I terrazzamenti, così come sopra definiti, sono Elementi del paesaggio e devono essere disegnati, delimitandoli se soddisfano i requisiti seguenti:

- altezza minima 0,5 m;
- larghezza superiore ai due metri ed inferiore ai 4 metri;
- se di larghezza inferiore ai 2 metri non devono essere delimitati ma possono essere lasciati all’interno della parcella agricola alla quale appartengono.

Se le strutture di sostegno sono più larghe dei 4 metri ammessi come larghezza massima, cosa possibile in caso di gradonamenti o ciglionamenti con piazzali di coltivazione più larghi e pendenze più lievi, le strutture di sostegno dei ripiani andranno rilevate come poligoni e classificate come margini dei campi o, nel caso in cui siano coperte da vegetazione arborea o arbustiva, come siepi.

Specifica attribuzione codice 791- FASCE TAMPONE RIPARIALI

Sono definite “fasce tampone ripariali” le formazioni lineari arboree, arbustive ed erbacee, pure o miste, frapposte tra i coltivi e i corsi d’acqua naturali o artificiali, fossi e scoline. Queste formazioni svolgono importantissime funzioni ecologiche:

- forniscono ospitalità e rifugio ad un numero elevatissimo di specie animali e vegetali sia in condizioni normali (cioè, di stress esclusivamente di origine agricola) che di stress dovuto a calamità (incendi, siccità);
- costituiscono dei fondamentali “corridoi ecologici” tra diverse unità di territorio, rappresentando spesso l’unica possibilità di spostamento per molti organismi viventi;
- hanno la capacità di fitodepurare le acque superficiali e subsuperficiali assorbendo, trasformando e trattenendo le principali sostanze chimiche inquinanti (nutrienti e prodotti fitosanitari) provenienti dalle attività agricole;
- contribuiscono al contenimento dell’erosione del suolo e delle sponde.

Devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima 25 metri
- larghezza minima 5 metri
- larghezza massima 20 metri

In fase di rilievo si procederà alla delimitazione delle fasce ripariali differenziandole dai corsi d’acqua (690 – 329) e dal bosco, tenendo conto della larghezza massima prevista di 20 m.



Figura 6 - esempi di fasce tampone ripariali

Specifica attribuzione codice 793 - ALBERI ISOLATI

Gli “alberi isolati” sono Elementi del paesaggio se rispondono ai seguenti requisiti:

- diametro della chioma superiore ai 6 metri;
- distanza da ogni albero maggiore di 5 metri.

Non sono da considerare alberi isolati:

- se sovrapposti ad un altro elemento del paesaggio, ad esempio una siepe o un bordo del campo;
- se si tratta di alberi da frutto produttivi.

Gli alberi isolati andranno identificati con un poligono



Figura 7 - esempi di alberi isolati

Tipo di lavorazione

Per i seminativi è necessario rilevare il tipo di lavorazione presente sul terreno.

I campi da registrare sono i seguenti:

Tipo di lavorazione	
Aratura	Aratura regolare

Erpicatura	È una lavorazione complementare, in genere eseguita dopo un'aratura o una ripuntatura allo scopo di ridurre la zollosità in superficie e, nello stesso tempo, rendere più regolare e uniforme la superficie del letto di semina
Fresatura	La fresatura del terreno è una lavorazione meccanica che ha lo scopo di rivoltare e rompere la superficie terrosa utilizzando organi dissodanti rotativi che provocano lo sminuzzamento e il rimescolamento degli strati superficiali
Sfalcatura	Taglio dell'erba/coltura con il rilascio della vegetazione a terra
Trinciatura	La trinciatura è un'operazione che consiste nello sminuzzamento meccanico di stoppie, residui di potatura, vegetazione infestante e di qualsiasi altro materiale organico presente sulla superficie di un terreno
Scarificazione	Consiste nella frantumazione dello strato superficiale del terreno: non ne altera il profilo perché non esegue rovesciamento né rimescolamento
Presenza di spianamenti o altri movimenti di terra	
Nessuna lavorazione	

Foto necessaria: è necessario scattare una foto che mostri il tipo di lavorazione riscontrata.

Codice prodotto

Come l'uso del suolo si riferisce alla coltura in atto al momento del rilievo, il rilevatore dovrà registrare il codice prodotto presente nell'appezzamento.

I codici prodotto sono strutturati in una codifica a quattro livelli che identifica:

- 1) occupazione;
- 2) destinazione;
- 3) uso;
- 4) qualità.

A tal proposito si rimanda al Catalogo Occupazioni presente nella matrice AGEA.

In presenza di terreni a riposo, andrà indicato uno degli specifici codici occupazione previsti (Superfici ritirate dalla produzione).

In presenza di appezzamenti destinati a colture a perdere di interesse apistico, i codici da utilizzare sono uno dei seguenti:

Desc_Occupazi one_Suolo	Cod_Destin azione	Desc_Desti nazione	Cod_Uso	Desc_Uso	Cod_Q ualita	Desc_Q ualita	Cod_Cat egoria
miscugli di colture	000		000		051	specie mellifere e pollinifere	111
miscugli di colture	000		000		196	specie mellifere e pollinifere di sole leguminose	111
superfici agricole ritirate dalla produzione	000		049	terreno seminato o senza fini produttivi immediati	196	specie mellifere e pollinifere di sole leguminose	113
superfici agricole ritirate dalla produzione	000		049	terreno seminato o senza fini	051	specie mellifere e pollinifere	113

				produttiv i immedia ti			
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Acquisizione foto: dovrà essere scattata una fotografia che mostri chiaramente la coltura in atto. La foto zoomata deve essere scattata da vicino, affinché nella foto possa essere ben visibile la struttura delle foglie, così come i fiori o i frutti.

Fase fenologica

Le fasi fenologiche sono classificate in base alla scala BBCH, un sistema decimale ideato per codificare uniformemente stadi fenologici analoghi, sia per specie monocotiledoni che dicotiledoni. La sua struttura permette di racchiudere tutte le scale già esistenti; inoltre è possibile utilizzarla anche per tutte quelle specie per le quali attualmente non sono disponibili scale apposite.

Le fasi fenologiche dovranno essere registrate per le seguenti occupazioni:

- 1) Cereali (Frumento, Riso, Orzo, Avena, Mais);
- 2) Leguminose (Soia, Colza, Fava);
- 3) Girasole;
- 4) Colture permanenti (Vite, Olivo, Agrumi, Pomacee, Frutta a guscio)

La tabella sottostante riporta le classi BBCH per le principali colture.

STAD IO	DESCRIZIONE	Principali colture arboree			
		Olivo	Vite	Pomacee	Frutta a guscio
0	Germinazione/germogliamento/sviluppo gemme	Sviluppo delle gemme	Sviluppo delle gemme	Sviluppo delle gemme	Sviluppo delle gemme
1	Sviluppo foglie	Sviluppo fogliare	Sviluppo fogliare	Sviluppo fogliare	Sviluppo fogliare
2	Formazione germogli laterali/accestimento				
3	Allungamento fusto principale/crescita rosetta/sviluppo germoglio principale	Sviluppo germogli		Sviluppo germogli	Sviluppo germogli
4	Sviluppo parti vegetative che andranno raccolte/sviluppo organi vegetativi di propagazione/botticella				
5	Emergenza infiorescenze	Svilupo bottoni fiorali	Emissione infiorescenze	Emissione infiorescenze	Emissione infiorescenze
6	Fioritura	Fioritura	Fioritura	Fioritura	Fioritura
7	Sviluppo frutti	Sviluppo dei frutti	Sviluppo dei frutti	Sviluppo dei frutti	Sviluppo dei frutti
8	Maturazione	Maturazione	Maturazione	Maturazione	Maturazione
9	Senescenza, inizio dormienza	Entrata in riposo	Entrata in riposo	Entrata in riposo	Entrata in riposo

Acquisizione foto: dovrà essere scattata una fotografia che mostri chiaramente la fase fenologica della coltura in atto. La foto zoomata deve essere scattata da vicino, affinché nella foto possa essere ben visibile la struttura delle foglie, così come i fiori o i frutti.

Al termine di questa fase di rilevazione, seguirà una fase di rilievo specifico per ecoschema richiesto dall'impresa per ogni singolo appezzamento oggetto di controllo.

Nell'allegato 2 viene riepilogata questa fase di controllo con un diagramma di flusso.

Presenza residui coltura precedente/identificazione

In caso di presenza o assenza coltura, il rilevatore dovrà comunque indicare l'eventuale presenza di residui della coltura precedente solo se i residui sono identificabili.

In caso di selezione residui identificabili, il rilevatore dovrà indicare il macrouso e l'utilizzo corrispondente.

Foto necessaria: è necessario scattare una foto di dettaglio dei residui colturali della coltura precedente identificata.

4.2. RILIEVI SPECIFICI PER ECOSHEMA

In questa fase vengono rilevati elementi specifici per ogni ecoschema a superficie richiesto. In tal senso di seguito viene riportato un breve diagramma di flusso dei rilievi richiesti per ogni singolo ecoschema. In base al codice uso suolo rilevato, il sistema proporrà la rilevazione di ecoschemi compatibili.

Il rilevatore potrà procedere con la rilevazione dell'ecoschema richiesto in domanda dal beneficiario oppure alla rilevazione di tutti gli ecoschemi compatibili con l'uso suolo rilevato.

Inoltre, il rilevatore potrà altresì rilevare informazioni su eco schemi non compatibili con l'uso suolo rilevato.

4.2.1. RILIEVI ECOSHEMA 2 – INERBIMENTO COLTURE ARBOREE

Presenza di inerbimento

Il primo rilievo riguarda la presenza o meno di inerbimento sull'appezzamento.

Le scelte sono:

- Assente
- totale (compreso fila o sottochioma)
- solo interfila o superficie esterna alla proiezione della chioma



Figura 8 - a sinistra un caso di oliveto con inerbimento totale, a destra un caso di vigneto con inerbimento solo interfila

In caso di selezione Inerbimento solo interfila o superficie esterna alla proiezione della chioma, il controllore dovrà indicare anche il rapporto tra la superficie inerbita e quella non inerbita indicando una delle seguenti casistiche:

- 2.1) Inerbimento seminato $\geq 70\%$
- 2.2) Inerbimento spontaneo $< 70\%$
- 2.3) Inerbimento seminato $< 70\%$
- 2.4) Inerbimento spontaneo $\geq 70\%$

Foto necessaria: è necessario scattare una foto che mostri la copertura del suolo riscontrata.

Gestione copertura vegetale

In questo campo andrà specificato il tipo di gestione della copertura vegetale gestita, selezionando una delle seguenti voci:

- 1) Sfalcio
- 2) Trinciatura sfibratura
- 3) Nessuna

4) Pascolamento (non ammissibile)



Figura 9 - esempio di vigneto e oliveto non ancora sfalcio



Figura 10 - segni si sfalcio in un oliveto inerbito (a sx) e segni di sfalcio nell'interfila di un vigneto (a dx)

Foto necessaria: è necessario scattare una foto che mostri lo stato di gestione della coltura, qualora sia in uno stato di abbandono o di semiabbandono e anche il tipo di gestione della copertura vegetale negli altri casi.

Segni di lavorazione del suolo

Con questo rilievo si vuole individuare la presenza o meno di lavorazioni del suolo con rottura del cotico erboso. Si ricorda, in tal senso, che tra gli impegni per l'ecoschema 2 c'è l'assoluto divieto di effettuare durante tutto l'anno lavorazioni del suolo nell'interfila o sulla superficie esterna alla proiezione della chioma e comunque ammissibile (sulla fila o nella proiezione della chioma) fino ad un massimo del 30% della superficie oggetto d'impegno.

A tal proposito, il rilevatore dovrà individuare la presenza o meno di segni di lavorazione del terreno e, in caso di presenza, indicarne la tipologia riscontrata come di seguito riportato:

- 1) Aratura
- 2) Erpicatura
- 3) Fresatura
- 4) Altre lavorazioni del suolo che determinano la rottura del cotico erboso

Inoltre, dovrà indicare l'ubicazione delle superfici interessate dalla lavorazione sopra citata specificando quanto segue:

- 1) Nella proiezione della chioma
- 2) Totale o sulla superficie esterna alla proiezione della chioma o nell'interfila
- 3) Sulla fila



Figura 11 -in alto un esempio di fresatura avvenuta sulla fila. In basso un esempio di fresatura sull'intera superficie occupata dal vigneto

Foto necessaria: è necessario scattare una foto che mostri il tipo di lavorazione riscontrata.

Segni di Prodotti Fitosanitari- diserbanti

Tra gli impegni aggiuntivi per l'ecoschema 2 è presente il divieto di utilizzo di diserbanti chimici sull'interfila o sulla superficie esterna alla proiezione della chioma.

La presenza di segni di utilizzo di prodotti diserbanti dovrà essere rilevata dal controllore e tracciata attraverso l'acquisizione di foto che evidenzino l'utilizzo di tali prodotti.

Per tale scopo dovrà esser localizzato l'intervento specificando se i segni di uso di diserbanti sono stati rilevati:

- 1) Sulla fila o proiezione della chioma
- 2) Sull'interfila o sulla superficie esterna della proiezione della chioma
- 3) Su tutta la superficie

Foto necessaria: è necessario scattare una foto che mostri il tipo situazione riscontrata.

NB: il controllo verrà completato anche con una verifica documentale del registro dei trattamenti aziendale.



Figura 12 - un esempio di effetto dell'uso di diserbanti sulla fila sulla vegetazione infestante.

Verifica presenza trattamenti da quaderno di campagna

In fase di controllo o successivamente, il controllore dovrà acquisire il registro dei trattamenti presso l'impresa beneficiaria.

Il controllore dovrà verificare la presenza o l'assenza di trattamenti diserbanti sulle colture arboree oggetto d'impegno.

In caso di presenza di trattamenti, il controllore dovrà quantificare la superficie trattata che non può superare il 30% della superficie oggetto d'impegno (assimilabile a trattamenti eseguiti sulla fila o sulla proiezione della chioma).

Il rilevatore dovrà altresì verificare che i prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti riportati sul registro dei trattamenti siano coerenti (nome del prodotto, quantità, ecc.) con le registrazioni di magazzino, con la relativa documentazione fiscale e con le eventuali rimanenze di magazzino.

In caso di trattamenti eseguiti su una superficie maggiore del 30% dell'intero appezzamento oggetto d'impegno, il rilevatore dovrà indicare:

- 1) Trattamenti su superficie maggiore al 30%

Acquisizione registro trattamenti: è necessario verificare la presenza del registro dei trattamenti caricato nell'apposita sezione della Repository documentale del fascicolo aziendale.

4.2.2. RILIEVI ECOSHEMA 3 – SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO

Sesto di impianto/densità

Il primo rilievo sull'Ecoschema 3 riguarda la verifica del sesto d'impianto e della densità d'impianto. Sarà da rilevare il tipo di sesto d'impianto, se regolare (piante in linea con distanza uniforme), irregolare (distribuzione disomogenea) o filare unico.



Figura 13 - a sinistra un esempio di oliveto con sesto d’impianto regolare a destra un caso di oliveto con sesto d’impianto non regolare.

In caso di sesto d’impianto regolare, il rilevatore dovrà quantificare e riportare:

- 1) la distanza sulla fila (m)
- 2) distanza tra le file (m)

Il sistema quantificherà automaticamente la densità sulla base dei dati riportati secondo la seguente formula:

Densità d’impianto = superficie appezzamento rilevato (m)/distanza tra file (m) x distanza sulla fila (m)

In caso di sesto d’impianto non regolare o in caso di filare unico, il rilevatore dovrà stimare la densità d’impianto in base al seguente schema:

Sesto di impianto irregolare	
< 60 piante/ha	Meno di 1 pianta ogni 160 m² in media
≥ 60 - ≤ 300 piante/ha	Meno di 1 pianta ogni 33 m² e più di 1 ogni 160 m² in media
> 300 piante/ha - ≤ 400 piante/ha	Meno o uguale a 1 pianta ogni 25 m² e più di 1 pianta ogni 33 m² in media
> 400 piante/ha	Più di 1 pianta ogni 25 m² in media

Foto necessaria: è necessario scattare una foto che mostri il tipo situazione riscontrata.

Segni di potatura

Una pianta correttamente potata si mostra di forma regolare, aperta, tutte le parti della pianta ricevono aria e luce, con rami di vigore e sviluppo uniformi. I rami hanno tendenzialmente un andamento non verticale. Il controllore dovrà rilevare la presenza di segni potatura sulle piante.

Potatura nell’anno	le piante si mostrano di forma regolare ed aperta, con segni dei tagli recenti evidenti
Potatura anni precedenti	la pianta si mostra di forma regolare, senza eccessive deviazioni dalla forma di allevamento prevista. Nonostante ciò, non sono evidenti tagli recenti ma si riconoscono tagli già ben cicatrizzati.
Nessuna potatura	

Foto necessaria: È necessario scattare una foto che mostri il tipo situazione riscontrata.



Figura 14: un esempio di oliveto con evidenti segni di potatura nell'anno

Presenza di Residui Colturali

Il controllore dovrà rilevare la presenza o meno di residui colturali ed eventualmente segnalare interventi di bruciatura dei residui sull'appezzamento. Durante il rilievo verrà selezionata una delle seguenti voci:

- 1) Residui di potatura
- 2) Residui sfalcio
- 3) Residui di potatura con segni bruciatura
- 4) Residui sfalcio con segni bruciatura
- 5) Spandimento potature sminuzzati
- 6) Nessun residuo

Foto necessaria: è necessario scattare una foto che mostri il tipo situazione riscontrata



Figura 15: un esempio di oliveto con residui di potatura in campo

4.2.3. RILIEVI ECOSHEMA 4 – SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

Stato della coltura

Stato della coltura	
In atto	se la coltura erbacea non è stata raccolta
Stoppie	nel caso di coltura erbacea mietuta ma terreno ancora non lavorato
Non rilevabile	Specificare il motivo

Foto necessaria: è necessario scattare una foto della situazione riscontrata.

Interramento residui coltura precedente

Il rilevatore dovrà indicare se i residui della coltura precedente sono stati interrati o meno selezionando il flag.

In caso di coltura in atto, considerare positivo l'interramento dei residui coltura precedente o segnalare che tale aspetto non è rilevabile al momento del controllo in loco.

In caso di terreno arato o lavorato, considerare positivo l'interramento dei residui coltura precedente.

L'assenza di interramento dei residui della coltura precedente va segnalato solo in presenza di evidenti segni di asportazione del materiale vegetale (stoppie).

Foto necessaria: è necessario scattare una foto della situazione riscontrata.

Tipo di semina

In caso di coltura in atto, il rilevatore dovrà indicare il tipo di semina.

Tipo di semina	
Tradizionale	Semina “lineare”
Minimum tillage	La semina non prevede l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo con una lavorazione minima che non supera la profondità di 20 cm
Trasemina - Baulatura	Viene eseguita una trasemina con specie leguminose su di un terreno coltivato con cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata.
Strip tillage	La semina non prevede l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo con una lavorazione minima che non supera la profondità di 20 cm e viene eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza
Semina su Sodo (Misurazione Fascia Ristretta)	Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina
Semina in acqua	Per esempio, la semina in risaie allagate (semina in sommersione)
Non rilevabile	

Foto necessaria: è necessario scattare una foto della situazione riscontrata.

Stato efficienza della coltura

In caso di coltura in atto, il rilevatore dovrà indicare lo stato di efficienza della coltura.

Stato efficienza della coltura	
Coltura Omogenea	Coltura con distribuzione uniforme sull'appezzamento
Presenza di fallanze diffuse	Fallanze superiori al 30% della superficie coltivata, dovute ad eventi siccitosi o scarsa cura della coltivazione

Segni di Prodotti Fitosanitari

In questa fase del rilievo, il controllore dovrà identificare la presenza o meno di segni di trattamenti avvenuti in campo selezionando (in caso di presenza) il flag relativo.

Questo tipo di controllo dovrà poi essere completato con il riscontro e la verifica del registro dei trattamenti aziendale.

Foto necessaria: è necessario scattare una foto della situazione riscontrata.

Presenza di trappole per monitoraggio fitofagi

In questa fase, il rilevatore dovrà verificare la presenza di trappole per il monitoraggio dei fitofagi. In caso di presenza di trappole, il rilevatore dovrà selezionare il flag relativo.



Figura 16 - esempi di trappole di trappole cromotropiche (a sinistra) e trappole per elateridi (a destra)

Foto necessaria: È necessario scattare una foto della situazione riscontrata.

Presenza di trattamenti fitosanitari- verifica registro trattamenti aziendale

Tra gli impegni accessori previsti per l'ecoschema 4 dal DM 660087 del 2022 vi è il divieto di trattamenti fitosanitari sulle colture leguminose e foraggere e l'uso esclusivo delle tecniche di agricoltura integrata volontaria e di produzione biologica per le colture da rinnovo elencate nell'allegato VIII e s.m.i.

In questa fase il rilevatore dovrà effettuare una verifica sul registro dei trattamenti della presenza o meno di trattamenti sugli appezzamenti controllati.

In presenza di trattamenti fitosanitari, il controllore dovrà altresì verificare se si tratta di interventi ammessi in agricoltura biologica e/o conformi ai disciplinari di produzione integrata per la coltura in questione.

A tale scopo, le verifiche potranno riguardare:

- 1) L'esecuzione o meno di trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari.
- 2) L'utilizzo solo dei principi attivi ammessi dai disciplinari per le singole colture.
- 3) Il rispetto delle dosi e il numero complessivo di interventi per singola avversità o per gruppi di avversità o per singolo principio attivo.
- 4) La coerenza tra i trattamenti indicati sul registro e gli acquisti e le rimanenze aziendali.

Al termine della verifica, per ogni appezzamento indagato, andrà specificato un esito sulla base delle seguenti casistiche:

- 1) Presenza trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura integrata e sulla base di monitoraggi aziendali
- 2) Presenza trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica
- 3) Presenza trattamenti non ammessi in agricoltura integrata/biologica
- 4) Presenza di trattamenti ammessi in agricoltura integrata/biologica, ma in assenza di monitoraggi obbligatori da disciplinare di produzione integrata
- 5) Registro dei trattamenti non attendibile per incoerenze o errate registrazioni
- 6) Trattamenti eseguiti su coltura senza limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari
- 7) Assenti

Acquisizione registro trattamenti: è necessario verificare la presenza del registro dei trattamenti caricato su apposita sezione in Repository documentale su fascicolo aziendale.

4.2.4. RILIEVI ECOSHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI – SUPERFICI A SEMINATIVO

Verifica dimensioni minime

La prima verifica consiste nella determinazione delle dimensioni minime di accesso all'ecoschema in questione.

Il DM 660087 del 2022 e s.m.i. prevede l'obbligo di una dimensione minima di 2500 mq (verifica effettuata dal sistema sulla base della parcella richiesta in domanda) e una larghezza minima di 20 m. Con la nota interpretativa MASAF n. 0211447 del 13/05/2025, la verifica della dimensione minima di 20 m è stata sostituita dalla verifica della corretta attribuzione dell'uso del suolo, elemento, tra l'altro, già accertato sia tramite la Nuova Parcella di Riferimento 2024 sia attraverso controlli in loco.

Tuttavia, si ritiene comunque necessario che il rilevatore verifichi anche la larghezza minima di 20 m. Nell'effettuare tale verifica, la larghezza minima dovrà essere calcolata escludendo l'eventuale fascia di rispetto.

Sia in caso di esito positivo che negativo (rispetto o meno della larghezza minima di 20 m), il rilievo dovrà proseguire con l'analisi delle successive voci.

Acquisizione misura necessaria: È necessario allegare alla scheda di controllo una misura gps della misura sul lato più stretto dell'appezzamento.



Figura 17 - esempio di appezzamento irregolare con parti di superficie con possibile larghezza minore a 20 m; la misurazione durante il rilievo dovrà interessare queste aree

Coltura seminata

In questa fase andrà specificato se la coltura indagata si tratta di un miscuglio seminato nell'anno oppure si tratta di un miscuglio seminato negli anni precedenti.

Le possibili scelte sono:

- 1) SI - in caso di miscuglio di specie mellifere e pollinifere seminato nell'anno
- 2) NO- in caso di miscuglio di specie mellifere e pollinifere non seminato nell'anno di controllo

Presenza specie di interesse apistico in miscuglio

Per le specie mellifere da Ecoschema 5 definite dall' Allegato IX (articolo 21, comma 1) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 - "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e s.m.i.

Si riporta nell'ALLEGATO 3 del presente manuale l'elenco delle specie mellifere e pollinifere ammissibili a premio Eco 5.

Il rilevatore dovrà flaggare il relativo controllo in caso di presenza di almeno due specie di interesse apistico e non flaggare il controllo in caso di presenza di monocoltura tra le specie di interesse apistico o presenza di altra coltura.

In caso di presenza di specie di interesse apistico, il rilevatore dovrà anche indicare l'eventuale presenza di essenze di interesse apistico non previste dall'allegato (es Facelia) e dovrà flaggare la voce: "Presenza di specie non previste dall'allegato".



Figura 18 - esempio di presenza di specie di interesse apistico in fioritura con miscugli contenenti facelia (nel dettaglio) non presente nell'Allegato IX
Foto necessaria: È necessario scattare una foto della situazione riscontrata con anche un dettaglio delle specie riscontrate.

Stato della coltura di interesse apistico

In atto	Coltura nel pieno ciclo vegetativo
Coltura in atto	In caso di coltura in atto (dalla semina o ripresa vegetativa alla fine della fioritura)
Fine ciclo presenza di residui	Coltura a fine ciclo con presenza di residui evidenti delle specie di interesse apistico
Fine ciclo con assenza di residui	Coltura a fine ciclo con assenza di evidenti tracce di specie di interesse apistico
Terreno lavorato con residui	terreno lavorato con la presenza di tracce evidenti della coltura di interesse apistico
Terreno lavorato senza residui	In presenza di solo terreno lavorato



Figura 19 - Coltura a fine ciclo con presenza di residui della specie di interesse apistico



Figura 20 - presenza di terreno lavorato senza residui (sopra) e di coltura in atto (sotto)

Foto necessaria: è necessario scattare una foto della situazione riscontrata.

Corrispondenza specie in campo con cartellini varietali

Con il presente rilievo il controllore dovrà indicare la corrispondenza o meno delle specie di interesse apistico presenti nel campo con quanto riportato nel cartellino varietale allegato dall’impresa alla domanda 2025.



Figura 21 - Foto di un cartellino varietale ammissibile a pagamento

Acquisizione documentazione necessaria: è necessario acquisire copia dei cartellini varietali che vengono caricati dall'impresa nella Repository documentale del Fascicolo aziendale.

Presenza lavorazioni

Per il presente rilievo si rimanda a quanto specificato nella parte generale del controllo.

Presenza diffusa di specie erbacee non di interesse apistico

Per le superfici improduttive destinate a specie di interesse apistico il DM 660087 del 2022 all'art 21 comma 4 lettera c) prevede l'obbligo di controllo delle specie infestanti non di interesse apistico con metodi meccanici o manuali.

Pertanto, il rilevatore dovrà specificare la presenza diffusa di specie infestanti.

SI – inserire flag su specifica voce della check list	Presenza diffusa di specie infestanti non interesse apistico in misura >50% rispetto alla coltura di interesse apistico
NO	Assenza di infestanti oppure presenza non diffusa di specie infestanti (<= 50% rispetto alla coltura di interesse apistico)

Foto necessaria: È necessario scattare una foto della situazione riscontrata

Segni di Prodotti Fitosanitari - Presenza di trattamenti fitosanitari da verifica QDC

In questa fase del rilievo, il controllore dovrà identificare la presenza o meno di segni di trattamenti avvenuti in campo (es ingiallimenti, disseccamenti, ecc).

Questo tipo di controllo dovrà poi essere completato con il riscontro e la verifica del registro dei trattamenti aziendale.

In caso di presenza, flaggare specifica voce sulla check-list.

Foto necessaria: È necessario scattare una foto della situazione riscontrata.

Si ricorda che per l'ecoschema 5 non sono ammessi trattamenti sulla copertura vegetale con specie di interesse apistico per tutto il periodo di impegno.

Acquisizione registro trattamenti: è necessario verificare la presenza del registro dei trattamenti caricato su apposita sezione in Repository documentale su fascicolo aziendale.

Presenza di fasce di rispetto da colture non soggette a limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari

Tra gli impegni accessori previsti per l'ecoschema vi è l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto è fatto divieto di utilizzo di diserbanti chimici o trattamenti fitosanitari al pari della coltura di interesse apistico.

La presenza di elementi di discontinuità tra le due colture contigue come strade, siepi, fasce alberate, muretti ecc. sono da considerarsi ammissibili come fascia di rispetto.

Si precisa però che un elemento quale strada, siepe, muretto, che separi le colture di interesse apistico da colture non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, può essere compreso nella fascia di rispetto nei limiti della superficie riconoscibile come fascia di rispetto (da 3 a 5 metri).

Ad esempio, nel caso di una superficie dedicata ad ecoschema 5 confinante con una strada/siepe di larghezza pari a 2 metri, la stessa confinante con una superficie non soggetta a limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari, l'agricoltore è tenuto a lasciare almeno 1 metro di fascia in adiacenza alla

strada/siepe. Anche su tale elemento vanno ottemperati i divieti e limiti imposti per diserbo e trattamenti fitosanitari.
A seconda della situazione rilevata, il rilevatore dovrà indicare:

Presente	In caso di presenza di fasce di rispetto su tutti i limiti dell’appezzamento
Assente	In caso di assenza fascia di rispetto su almeno un lato dell’appezzamento
Non necessaria	In caso di fascia di rispetto non necessaria per assenza di contiguità con campi coltivati (es per presenza di fasce alberate, strade o altri elementi di discontinuità)

Foto necessaria: è necessario scattare una foto della situazione riscontrata.



Figura 22 – in alto a sinistra un esempio di copertura con specie di interesse apistico e assenza di fascia di rispetto dalla coltura adiacente; in alto a destra un caso di copertura con specie di interesse apistico a fine ciclo (con presenza diffusa di infestanti) e presenza di fascia di rispetto sfalciata. Sotto, un esempio di copertura con specie di interesse apistico e fascia di rispetto non necessaria (strada e bordo campo)

Tipologia fasce di rispetto

A seconda della situazione riscontrata, il rilevatore dovrà specificare una delle seguenti casistiche:

Inerbita spontanea/incolta	Presenza di fascia di rispetto con inerbimento spontaneo
Inerbita spontanea/Incolta e sfalciata	Presenza di fascia di rispetto incolta con segni di sfalcio
Vegetazione arborea/ arbustiva	Presenza di elementi di discontinuità con la coltura adiacente per presenza di essenze arboree o arbustive
Strade/capezzagne/muretti	Presenza di elementi di discontinuità con la coltura adiacente per presenza manufatti
Combinazione tra le precedenti	In caso di combinazione tra le tipologie precedenti

Ampiezza fasce di rispetto complessiva

Il rilevatore dovrà specificare l'ampiezza della fascia di rispetto misurata tenendo presente quanto precedentemente illustrato in caso di presenza di elementi di discontinuità tra gli appezzamenti (siepi, strade, canali, fasce alberate, ecc.).

assente	In caso di almeno un lato dell'appezzamento con fascia di rispetto assente
< 3m	In caso di almeno un lato dell'appezzamento con una fascia di rispetto inferiore a 3 m
> 5 m	In presenza di almeno un lato dell'appezzamento con una fascia di rispetto maggiore a 5 m
≥ 3 e ≤ 5m	in tutti gli altri casi

In presenza di fascia di rispetto <3 m il rilevatore dovrà acquisire una foto e una misura lineare dell'ampiezza della fascia di rispetto.

In presenza di una fascia di rispetto > 5 m, il rilevatore dovrà misurare e riportare sulla scheda di rilievo l'area eccedente i 5 m di larghezza.

Acquisizione misura necessaria: è necessario allegare alla scheda di controllo una misura gps della misura della fascia di rispetto verificata.

Foto necessaria: è necessario scattare una foto della situazione riscontrata.

Segni di trattamenti fitosanitari su Fascia tampone e Presenza di trattamenti Fascia di rispetto QDCA

In quest'ultima fase il rilevatore dovrà riportare la presenza o l'assenza di segni di trattamenti fitosanitari sulla fascia di rispetto. Tale controllo dovrà esser completato con la verifica del registro dei trattamenti aziendale.

Foto necessaria: è necessario scattare una foto in caso di evidenti segni di trattamenti fitosanitari.

Acquisizione registro trattamenti: è necessario verificare la presenza del registro dei trattamenti caricato nell'apposita sezione della Repository documentale del fascicolo aziendale.

4.2.5. RILIEVI ECOSHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI – COLTIVAZIONI ARBOREE

Verifica dimensioni minime

Per questa verifica far riferimento a quanto già detto in precedenza per Eco 5 sui seminativi.

Presenza Inerbimento

Per questa verifica far riferimento a quanto già detto in precedenza per Eco 2.

Coltura seminata

Per questa verifica far riferimento a quanto già detto in precedenza per Eco 5 sui seminativi.

Presenza specie di interesse apistico in miscuglio

Per questa verifica far riferimento a quanto già detto in precedenza per Eco 5 sui seminativi.

Corrispondenza specie in campo con cartellini varietali

Per questa verifica far riferimento a quanto già detto in precedenza per Eco 5 sui seminativi.

Gestione copertura vegetale

Per questa verifica far riferimento a quanto già detto in precedenza per Eco 2.

Segni di lavorazione del suolo

Per questa verifica far riferimento a quanto già detto in precedenza per Eco 2.

Presenza diffusa di specie erbacee non di interesse apistico

Per questa verifica far riferimento a quanto già detto in precedenza per Eco 5 sui seminativi.

Segni di Prodotti Fitosanitari

Il DM MASAF n. 660087/2022 all’art 21, comma 2, lettere c) e d), prevede il divieto di utilizzo di diserbanti chimici sulla coltura di interesse apistico e il divieto di trattamenti fitosanitari su tutta la superficie oggetto d’impegno, sia sulla coltura di interesse apistico che sulla coltura arborea in fase di fioritura. Sono ammesse tecniche di agricoltura integrata.

A tale scopo, il rilevatore dovrà indicare l’eventuale presenza di segni di trattamenti come segue:

Presenti sulla coltura di interesse apistico	In caso di evidenti segni di diserbo o altri trattamenti fitosanitari sulla coltura di interesse apistico
Presenti sulla coltura arborea in fioritura	In caso di evidenti segni di trattamenti fitosanitari sulla coltura arborea in fioritura
Presenti sia sulla coltura arborea che sulla coltura di interesse apistico	In caso di presenza di segni di trattamenti sia sulla coltura arborea in fioritura che sulla coltura di interesse apistico
Presenti sulla coltura arborea non in fioritura	In caso di evidenti segni di trattamenti fitosanitari sulla coltura arborea non in fioritura
Assenti	

Foto necessaria: è necessario scattare una foto in caso di evidenti segni di trattamenti fitosanitari.

Presenza di trattamenti fitosanitari da verifica QDC

Con la verifica del quaderno di campagna, il rilevatore dovrà segnalare la presenza o meno di trattamenti fitosanitari sulla coltura di interesse apistico o sulla coltura arborea selezionando una delle seguenti voci:

Presente diserbo su coltura di interesse apistico	In caso di presenza di trattamenti di diserbo sulla coltura di interesse apistico
---	---

Presenti trattamenti sulla coltura arborea in fioritura	In caso di trattamenti fitosanitari sulla coltura arborea in fioritura
Presenti sia sulla coltura arborea che sulla coltura di interesse apistico	In caso di presenza di trattamenti sia sulla coltura arborea in fioritura che sulla coltura di interesse apistico
Presenti trattamenti ammessi da agricoltura integrata sulla coltura arborea non in fioritura	In caso di trattamenti eseguiti sulla coltura arborea non in fioritura e con principi attivi e metodologie ammesse dai disciplinari di agricoltura integrata
Presenti trattamenti non ammessi da agricoltura integrata sulla coltura arborea non in fioritura	In caso di trattamenti eseguiti sulla coltura arborea non in fioritura e con principi attivi non ammessi da agricoltura integrata oppure non rispettando dosi o obblighi di monitoraggio previsti dai disciplinari di agricoltura integrata specifici
Assenti	

Acquisizione registro trattamenti: è necessario verificare la presenza del registro dei trattamenti caricato nell'apposita sezione della Repository documentale del fascicolo aziendale.

Presenza trappole monitoraggio fitofagi

Il rilevatore dovrà indicare la presenza o meno di trappole per il monitoraggio dei fitofagi nell'arboreto selezionando il flag relativo.

Foto necessaria: è necessario scattare una foto delle trappole identifica

5. CHIUSURA RILIEVI

Terminate le verifiche su tutte gli appezzamenti oggetto di indagine per un'azienda, il controllore dovrà chiudere la scheda aziendale indicando:

- la conferma della verifica del quaderno di campagna;
- l'eventuale preavviso di controllo all'azienda;
- il nominativo e il ruolo del rappresentante per l'impresa eventualmente presente al controllo;
- le eventuali dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di controllo.

6. PARTE 2 - PREMI ACCOPPIATI ZOOTECNICI E ECOSHEMA 1

6.1. INTRODUZIONE

Vengono riportate le specifiche tecniche e le modalità operative per l'espletamento dei controlli in loco a campione presso le aziende che hanno presentato domanda unica di aiuto ai sensi degli artt. 31 e 33 del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 - Domanda Unica 2025 relativo ai premi disciplinati:

- 1) Dagli artt. 23 (Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte), 24 (Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina) e 25 (Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovicaprino) del Decreto Ministeriale MIPAAF n. 660087 del 23 dicembre 2022 e s.m.i., e in particolare:
 - le vacche da latte che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda ed i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e dal Decreto legislativo n.134/2022;

- le bufale di età superiore a 30 mesi che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda ed i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e dal Decreto legislativo n.134/2022;
 - le vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudini che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda ed i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e dal Decreto legislativo n.134/2022;
 - i capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno 6 mesi nell'azienda richiedente prima della macellazione (periodo di detenzione);
 - le agnelle da rimonta che aderiscono ai piani di selezione per la resistenza alle scrapie (agnelle identificate che al momento del controllo hanno un'età compresa tra 6 e 12 mesi e che siano nate tra il 1° luglio 2024 ed il 30 giugno 2025) in regola con il sistema di Identificazione & Registrazione di cui al regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e dal Decreto legislativo n.134/2022;
 - gli ovini macellati DOP/IGP i cui dati di ammissibilità all'aiuto vengono però acquisiti a fine campagna tramite gli specifici Enti certificatori;
- 2) dall'art.17 (Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza per il benessere animale) del Decreto Ministeriale MIPAAF n. 660087 del 23 dicembre 2022 e s.m.i., e in particolare,
- capi caprini allevati in azienda tra il 1° gennaio del 2025 al 31 dicembre 2025;
 - capi suini allevati in azienda tra il 1° gennaio del 2025 al 31 dicembre 2025;
 - capi bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto allevati in azienda tra il 1° gennaio del 2025 al 31 dicembre 2025;
 - capi bufalini da carne o da latte allevati in azienda tra il 1° gennaio del 2025 al 31 dicembre 2025;
 - capi ovini da carne o da latte allevati in azienda tra il 1° gennaio del 2025 al 31 dicembre 2025;

6.2. CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco sono delegati alle Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio e prevedono sempre l'esecuzione di verifiche in azienda che devono essere svolte entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda.

I controlli riguardano almeno il 3% degli interventi richiesti a pagamento che rappresentano almeno il 3% dei capi/ub ammessi.

L'estrazione della percentuale di campione avviene utilizzando criteri di rischio per la quota pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante quota sarà selezionata con criteri di casualità.

Le modalità con cui procedere all'estrazione del campione sono stabilite con circolare di Agea, individuando i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo.

Sulla base di una valutazione dei periodi ottimali di controllo, è facoltà di OPR valutare l'estrazione di un campione anticipato, la cui percentuale di estrazione può arrivare fino al massimo del 80% della popolazione totale. Tale campione sarà in seguito oggetto di integrazione fino al raggiungimento della percentuale stabilita per l'intervento.

Possono essere direttamente selezionate a formare il campione anche le domande per le quali le Amministrazioni competenti segnalano la necessità di operare un controllo sulla base di elementi rilevati nell'ambito dei controlli relativi ad altre domande di contributo presentate dal medesimo beneficiario o dall'emergere di elementi di dubbio durante i controlli amministrativi.

Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, nel quale sono specificati nel dettaglio i criteri di rischio adottati.

OPR provvede a comunicare all'Organismo Delegato interessato le domande estratte da controllare e, nel caso delle domande rientranti nel campione di rischio, fornisce evidenza dei motivi alla base della selezione di ciascun beneficiario.

OPR, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

Qualora si verifichi la circostanza per cui un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dall'Intervento prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo prevista, l'OD è tenuto a comunicare tale posizione ad OPR, che provvederà, ove necessario, alla sostituzione con altra azienda o altro beneficiario ammesso per lo stesso Intervento.

7. CRITERI GENERALI PER I CONTROLLI

7.1. Il preavviso all'azienda

I controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, è ammesso sempre che non venga compromessa la finalità del controllo, un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore e deve essere documentato.

Nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore o di un suo rappresentante al momento della visita, il controllore deve comunicare obbligatoriamente l'esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). In assenza del preavviso, qualora ci si rechi in azienda e **non** si possa svolgere il controllo a causa della mancanza del produttore o di un suo rappresentante, nel campo DICHIARAZIONE DEL CONTROLLORE nella Relazione di controllo, si dovrà annotare data e motivazione.

Nel caso in cui il controllo in azienda non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore, tale situazione deve essere riportata nella relazione di controllo di controllo.

7.2. Preavviso all'ATS

In accordo con la DG Sanità U.O. Veterinaria, è stato stabilito che il controllo in azienda dovrà essere preannunciato, tramite mail, all'ATS di competenza, entro le 48 ore prima del controllo stesso.

Il preavviso all'ATS non comporta l'attesa di nessuna risposta.

L'elenco delle ATS e i relativi contatti sono forniti dall'Organismo Pagatore con apposito allegato.

7.3. Tempistica di effettuazione dei controlli.

I controlli in loco dovranno essere effettuati e tutte le Relazioni di controllo concluse, complete di tutti gli allegati entro il 31 dicembre 2025,

A partire dalla campagna 2025, gli esiti dei controlli e le relative relazioni di controllo compilate per i controlli della campagna 2025 saranno acquisite direttamente dal SISCO che si interfacerà con il programma GIS-DESIGN in uso ed installato sui tablet-gis in dotazione dei controllori.

7.4. Modalità operative del controllo

Per ciascuna delle aziende estratte a controllo è necessario:

- disporre di accesso al sistema SISCO <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> visualizzare e/o stampare le Domande Uniche 2025 delle aziende estratte a controllo (se già presentate);
- disporre di accesso al programma GISDESIGN installato sui PC dei funzionari controlli;
- disporre di accesso al sito della Banca Dati Nazionale per scarico file relativi ai codici allevamento da controllare;
- disporre di dispositivo tablet-gis in dotazione da Organismo Pagatore per esecuzione controllo in loco;
- stampare modulo di dichiarazioni finali della Relazione di Controllo che verrà fornito da OPLO.

Durante il controllo è previsto che con il tablet-gis vengano scattate fotografie geolocalizzate/georeferenziate. Tuttavia, è consigliato recarsi in azienda muniti di macchina fotografica (già in dotazione agli uffici AFCP/Provincia di Sondrio) o dispositivo in grado di scattare fotografie (cellulare smartphone).

Tutte le fotografie dovranno essere georeferenziate.

Che cosa fotografare:

- qualsiasi irregolarità riscontrata (documenti non corretti, capi con irregolarità, ecc)
- foto di insieme dell'allevamento (foto generale dell'allevamento)
- foto di capi potenzialmente ammissibili estratti a campione
- armadietto o locale farmaci
- qualsiasi altro documento utile (es. richiesta adesione Classyfarm, richiesta adesione Organismo di controllo SQNBA, ecc)

Prima di effettuare la visita di controllo, il controllore dovrà avere a disposizione, avvalendosi della funzione di collegamento con la banca dati dell'Anagrafe zootecnica Nazionale (BDN), la situazione della consistenza aziendale aggiornata.

La pagina finale della Relazione di Controllo sarà l'unica parte che azienda e controllore compileranno a mano e sottoscriveranno alla fine del controllo e riporterà:

- 1) dati della persona dell'azienda che ha partecipato al controllo (compreso tipo e n. documento d'identità);
- 2) presa visione dei dati relativi al codice allevamento controllato e riferiti al CODICE IMPRONTA evidenziato sul tablet
- 3) Spazio per eventuali dichiarazioni da parte del funzionario controllore
- 4) Spazio per eventuali dichiarazioni/osservazioni da parte dell'azienda controllata.
- 5) Sottoscrizione dichiarazione

Il sottoscritto _____ dichiara di aver preso visione di quanto riscontrato durante il presente controllo in loco e riportato nella relazione di controllo identificata con CODICE IMPRONTA _____(*), svolto ai fini dell'accertamento per l'ammissibilità a contributo di cui al Regime Unico di pagamento - art.31 e/o 33 Reg. UE 2021/2115 e DM 23/12/2022 n.660087, fatti salvi tutti gli ulteriori controlli amministrativi che verranno effettuati successivamente dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia volti a verificare la correttezza di tutte le tempistiche di notifiche e registrazioni delle movimentazioni dei capi.

- 6) Firma/timbro azienda
- 7) Firma/timbro dei funzionari controllori
- 8) Data del controllo

Nel caso in cui il controllo necessiti dell'ingresso in azienda in un giorno successivo a quello di primo accesso, tale data e motivazione andranno specificati nel campo DICHIARAZIONE DEL CONTROLLORE nella Relazione di controllo.

Eventuali correzioni dei dati riportati e salvati nel verbale di controllo saranno evidenziate dalla procedura che assegnerà nuovo CODICE IMPRONTA.

A seguito di modifiche sostanziali (es. assegnazione nuova anomalia ad un capo, oppure eliminazione anomalia assegnata ad un capo, ecc), il funzionario controllore dovrà redigere nuova DICHIARAZIONE specificando le modifiche apportate, fare sottoscrivere all'azienda la dichiarazione specificando il NUOVO CODICE IMPRONTA che verrà assegnato dal programma. Tale dichiarazione dovrà essere chiaramente inserita negli ALLEGATI del controllo dell'allevamento a controllo.

7.5. Chiusura dei rilievi

Al termine del controllo:

Qualora l'esito dei controlli sia stato positivo (assenza di irregolarità) non si renderà necessario lasciare alcuna copia della Relazione di Controllo all'azienda. Tuttavia, su specifica richiesta della stessa, sarà possibile fare fotocopia in azienda (se la stessa dispone di fotocopiatrice) oppure l'invio nei giorni successivi al sopralluogo, della stampa della pagina relativa alle DICHIARAZIONI e FIRMA anche solo con semplice mail.

Qualora invece l'esito dei controlli NON sia stato positivo o comunque siano state accertate anomalie che potrebbero in qualche modo procurare riduzioni / sanzioni ai premi richiesti dall'azienda, nei giorni successivi al sopralluogo, si dovrà procedere all'invio all'azienda tramite comunicazione PEC della stampa della pagina relativa alle DICHIARAZIONI e FIRMA e dell'elenco delle IRREGOLARITA' /ANOMALIE e SEGNALAZIONI riscontrate.

Si evidenzia che tutte le Relazioni di controllo, nonché tutta la documentazione e gli allegati reperiti durante il sopralluogo mediante l'ausilio del tablet, una volta che il funzionario controllore avrà SINCRONIZZATO i dati dei suoi controlli, saranno salvate e disponibili per qualsiasi consultazione nel programma GIS DESIGN, allo scopo di consentire la "ripercorribilità" del controllo in occasione di audit Comunitari, Nazionali o dell'Organismo Pagatore Regionale.

Si precisa che i documenti controllati e che si necessita di reperire, prima di essere fotografati, dovranno essere timbrati, siglati e datati dal controllore, ad esclusione dei passaporti e dei "documenti di accompagnamento" (ex. Modelli 4) informatizzati (che dovranno essere esclusivamente visionati).

Al fine di dare evidenza alle eventuali irregolarità/anomalie riscontrate, il tecnico dovrà allegare in copia alla Relazione di Controllo tutta la documentazione comprovante tali irregolarità.

7.6. Verifica consistenza zootecnica per i controlli di ammissibilità

La verifica della consistenza zootecnica per i bovini, bufalini, ovini, caprini e suini consente di valutare il rispetto degli obblighi di ammissibilità ai pagamenti in materia di identificazione e registrazione (I&R). Si precisa che i controlli svolti dal Tecnico incaricato si limita alla verifica dell'I&R, gli altri requisiti di ammissibilità dei capi saranno svolti a livello amministrativo successivamente da parte di OPR. I controlli riguardanti la consistenza zootecnica svolti in azienda dal Tecnico sono di seguito specificati.

8. CONTROLLI PER ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

8.1. Finalità del controllo

I controlli svolti in azienda per allevamenti bovini da latte, carne e vitelli a carne bianca perseguono le finalità di seguito descritte:

- verificare che il numero di animali presenti in azienda corrisponda al numero di animali notificati alla banca dati elettronica dell'Anagrafe zootecnica Nazionale (BDN);
- controllare la presenza e la corretta tenuta dei passaporti *(a seguito di precisazione con nota del Ministero della Salute n.16854 del 13/7/2017, la verifica del passaporto nell'ambito dei controlli anagrafici in azienda, dovrà riguardare solo i capi provenienti da commercio intracomunitario, perciò solo capi nati in altri paesi comunitari)*, della documentazione di ingresso/uscita, l'esattezza dei dati contenuti nella banca dati anche mediante un controllo a campione.
- verificare sui bovini presenti in azienda la corretta identificazione;

Nel caso di aziende con più codici di allevamento sarà necessario effettuare i controlli per ognuno di essi, compilando un verbale per ogni codice allevamento.

8.2. Modalità del controllo

A partire dalla campagna 2025 i controlli in loco saranno svolti tramite utilizzo di dispositivo tablet-gis che consentirà di compilare e salvare dati, documenti, fotografie relative all'allevamento controllato e renderli sia disponibili e consultabili su programma installato su PC dei funzionari controllori, sia disponibili per interscambio dati con applicativo nel SISCO per calcolo esito zootecnia.

Tutte le specifiche sull'uso del tablet-gis, del programma GIS DESIGN e sulla modalità di sincronizzazione dati e di consultazione / visualizzazione dati sono demandate a istruzioni operative che verranno fornite direttamente dalla società SIGEO s.r.l. .

A seconda che il codice allevamento bovino e bufalino estratto a controllo sia situato o meno in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina le modalità di controllo sono così stabilite:

8.2.1. Modalità di controllo presso codice allevamento bovino e bufalino situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina

Con Ordinanza della Direzione Generale Welfare n.230 del 23/09/2024 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA – sono state individuate e formalizzate specifiche aree territoriali (zone di restrizione: Zona Infetta, Zona I; Zona II; Zona III) dove vengono adottate specifiche misure sanitarie finalizzate alla gestione delle popolazioni dei cinghiali e degli allevamenti suini.

Tali misure sanitarie sono di tipo gestionale e strutturale e mirano a diminuire il rischio di diffusione della malattia ai territori indenni e di trasmissione tra gli allevamenti.

La non osservanza di tali regole determina il rischio di diffusione della malattia e l'aggravarsi delle conseguenze sanitarie ed economiche, legate alla moria degli animali e alle restrizioni alla movimentazione degli animali e dei loro prodotti.

In funzione del livello di rischio e, conseguentemente, del livello di severità delle restrizioni che vengono applicate, le zone sono denominate, in ordine di rischio crescente, zona infetta, zona di tipo I, II, III.

Pertanto, laddove nella stessa unità epidemiologica situata in un comune ricadente in una delle 3 zone di restrizioni di cui sopra (il cui elenco è costantemente aggiornato e disponibile sul sito di Regione Lombardia all'indirizzo:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa>)

insistano contestualmente allevamenti bovini e/o bufalini e suini (quest'ultimi ancora in attività) **con medesimo ingresso all'azienda**, il controllo, PER TUTTI I CODICI ALLEVAMENTO relativi A TUTTE LE SPECIE selezionate da controllare, dovrà essere eseguito in ottemperanza delle disposizioni di cui alla nota della Direzione Generale Welfare prot.n. RLAOOG1.2024.6847, l'Organismo Pagatore Regionale di concerto tra Direzione Generale Agricoltura con nota Protocollo X1.2024.0424147 del 12/09/2024 trasmessa agli Organismi Delegati recante le modalità di esecuzione dei controlli in loco presso le aziende suinicole, al fine di evitare i rischi di diffusione della Peste Suina Africana derivante dall'ingresso nelle aziende.

Tali modalità prevedono lo svolgimento di un controllo equivalente e/o alternativo attraverso l'utilizzo di una o più combinazioni di "nuove tecnologie", purché le stesse forniscano un livello adeguato di garanzia del rispetto dei requisiti/impegni dai beneficiari.

Per "nuove tecnologie" si intendono:

- 1) sistema di foto geolocalizzate/georiferite: immagini fotografiche ottenute tramite dispositivi fotografici digitali (fotocamera o smartphone) alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa (posizione e geolocalizzazione) e la data. L'uso delle fotografie geotaggate deve poter garantire l'autenticazione integrata e garantire la posizione, l'ora e la standardizzazione della relativa elaborazione per evitare falsificazioni.
- 2) altre prove documentali pertinenti (qualsiasi prova documentale giustificativa fornita dal beneficiario atte a verificare gli obblimi/impegni assunti);
- 3) orto-immagini aeree o satellitari che consentano la localizzazione territoriale e una misurazione e quantificazione.

9.2.2. Fasi delle operazioni del controllo dell'allevamento bovino e bufalino situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina

Non potendosi recare direttamente in loco, il controllore svolgerà pertanto un controllo in modalità "remota". Dovrà richiedere direttamente all'azienda tutta la documentazione, i dati, le informazioni e le foto necessarie per la compilazione della relazione di controllo e dei suoi allegati.

(P.S. In tal senso si specifica che con la DU 2025 l'azienda sottoscriverà una dichiarazione nella che prevede che "laddove, il controllo in loco non si possa svolgere per eventuali limitazioni da disposizioni sanitarie o per altre motivazioni di pubblica sicurezza (purché la limitazione sia documentata e comprovata da disposizioni) a rendere disponibile a fornire eventuale documentazione come controllo equivalente e/o alternativo basato sull'utilizzo di una o più combinazioni delle "nuove tecnologie" che devono fornire un livello di garanzia adeguata del rispetto degli impegni/requisiti assunti dal beneficiario".)

Si dovrà procedere all'invio di una comunicazione PEC all'azienda con richiesta dati minimi secondo fac-simile di seguito riportato:

Oggetto: Controllo artt. 31 e 33 del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Domanda Unica 2025 – Sostegno accoppiato al reddito per i settori latte, carne bovina e ovicaprino – di cui agli artt.23, 24 e 25 del DM n. 660087 del 23/12/2022 / pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza per il benessere animale – di cui all'art.17 del DM n.660087 del 23/12/2022. Controllo in modalità remota.

Con riferimento a quanto disposto dalla normativa in oggetto, si comunica che l'azienda in indirizzo è stata sorteggiata a controllo per l'allevamento di _____ (indicare la specie a controllo) identificato con codice _____.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla DG Welfare regionale e fatte proprie, volte a limitare il più possibile la diffusione della Peste Suina Africana, si informa di conseguenza che il previsto controllo in loco è sostituito con modalità equivalente basata sull'utilizzo di tecnologie che permettano di garantire il rispetto dei requisiti/impegni assunti dai beneficiari.

*Pertanto, si chiede all'azienda in indirizzo di inviare, **entro 10 giorni dal ricevimento della presente**, all'indirizzo pec _____ della scrivente Struttura la seguente documentazione:*

- *foto georeferenziate/geolocalizzate in numero adeguato a rappresentare l'allevamento nel suo insieme (Es. esterno e interno della stalla, dei paddock, ecc.)*
- *foto georeferenziate/geolocalizzate dei capi potenzialmente estratti a campione con particolare attenzione affinché dall'immagine sia distinguibile il numero di marca auricolare del capo;*
- *con riferimento all'anno 2025:*

copia dei modelli di ingresso/uscita capi bovini/bufalini unicamente per quelli eventualmente redatti in forma cartacea

eventuali copie DDT per smaltimento carcasse

eventuale altra documentazione

- *copia o estratto dei capi risultanti da gestionale aziendale sempre con riferimento all'anno 2025;*
- *conferma adesione al Classyfarm (Sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio sanitario) mediante copia schermata da applicativo Classyfarm o richiesta di adesione;*
- *nominativo del veterinario aziendale;*
- *nel caso l'azienda disponga di locale o armadietto farmaci foto georeferenziate/geolocalizzate e nominativo del responsabile dell'armadietto dei farmaci aziendale;*
- *conferma adesione ad un disciplinare S.Q.N.B.A. (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale) nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Per questo punto inviare copia del certificato o richiesta di adesione;*
- *conferma adesione allevamento ad un sistema biologico nel rispetto di un disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo (specificare se l'allevamento a controllo ha già aderito o se è in fase di adesione ad un sistema biologico). Per questo punto inviare copia del certificato o richiesta di adesione;*
- *fotocopia di documento di identità del titolare o rappresentante legale*

LA MANCATA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, NEI TEMPI INDICATI, SARA' CONSIDERATA COME ANOMALIA E IL CONTROLLO CONSIDERATO CON ESITO NEGATIVO.

Successivamente al ricevimento della suddetta documentazione, si provvederà alla stesura del verbale di controllo che sarà trasmesso all'azienda in indirizzo anche al fine di rappresentare eventuali osservazioni in merito all'esito istruttorio definito con lo stesso.

9.2.3. Compilazione del verbale con i dati trasmessi.

Una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, il funzionario controllore dovrà provvedere alla compilazione della Relazione di controllo e ad allegare tutti i documenti e foto su tablet-gis.

Nella parte delle DICHIARAZIONI DEL CONTROLLORE andrà specificato che il controllo è stato effettuato in modalità "remota" per le motivazioni del caso.

Non sarà necessaria ovviamente la firma dell'azienda.

9.2.4. Modalità di controllo presso codice allevamento bovino e bufalino NON situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina.

Come sopra specificato le specifiche sull'uso del tablet-gis, del programma GIS DESIGN e sulla modalità di sincronizzazione dati e di consultazione / visualizzazione dati sono demandate a istruzioni operative che verranno fornite direttamente dalla società SIGEO s.r.l..

Tuttavia, si riportano di seguito le **fasi delle operazioni del controllo dell'allevamento bovino e/o bufalino NON situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina** (la sequenza delle fasi sottoelencate durante il controllo non è obbligatoria)

8.3. Verifica capi in BDN

Il controllo prevede la verifica preliminare dell'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe zootecnica. In caso positivo, il controllore provvede all'acquisizione/scarico del registro di stalla BDN al massimo 48 ore prima della visita aziendale. Nel caso il controllo venga svolto nella giornata di lunedì, lo scarico del registro di stalla dalla BDN dovrà essere effettuato prima dell'invio della nota PEC con richiesta documentazione e dati.

8.4. Verifica capi in azienda

Si procederà quindi al conteggio fisico di tutti capi presenti in azienda.

P.S. Nel dato dei capi contati dovranno essere anche presi in considerazione i capi nati e non ancora identificati (ma ancora nei termini per I&R). Tale specifica dovrà essere richiesta nella nota PEC all'allevatore”.

8.5. Verifica e indicazione dei capi potenzialmente ammissibili

A seguito delle verifiche di cui sopra, si dovrà individuare il numero dei capi potenzialmente ammissibili riscontrati dalla BDN.

I capi potenzialmente ammissibili corrispondono a:

- femmine che hanno partorito nell'anno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data del controllo, nel caso di richiesta premi per vacche da latte, bufale da latte, vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine;
- bovini che alla data del controllo abbiano un'età compresa tra i 12 e i 24 mesi, nel caso di richiesta del premio macellazione (nella quantificazione dei capi vivi potenzialmente ammissibili nelle stalle ad indirizzo produttivo “da latte” andranno considerate anche i capi con età compresa tra i 12/24 mesi).

8.6. Verifica delle conformità

L'incrocio tra il numero dei capi scaricati dalla BDN, e dei capi effettivamente presenti in azienda, dovrà essere riportato nelle celle della Relazione di controllo relative alla conformità.

In caso di capi NON conformi riscontrati durante l'ispezione saranno già suddivisi in appositi elenchi di “capi irregolari con anomalia” e capi con “segnalazione”.

Non è più necessario riportare questi numeri in quanto il programma già li evidenzia nelle apposite celle.

- **Capi con irregolarità:**

Durante l'ispezione, qualora si riscontrino capi anomali dovranno essere fotografati e indicati come controllati indicandone il codice anomalia.

- **Capi con Segnalazioni:**

Nel caso in cui si accerti che un bovino presente nell'azienda ha perso uno dei due marchi auricolari e il detentore non sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco, è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e del Decreto legislativo n.134/2022.

In questo caso dovrà essere fotografato e lo stesso flaggato come "segnalato".

Altresì se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e dal Decreto legislativo n.134/2022 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco.

In questo caso dovrà essere fotografato e lo stesso flaggato come "segnalato".

IMPORTANTE: Nel caso dal controllo siano stati accertati capi per i quali sia stato compilato l'Allegato "Segnalazioni", lo stesso allegato dovrà essere inviato all'ATS di competenza. La comunicazione all'ATS non comporta l'attesa di nessuna risposta. L'elenco delle ATS e i relativi contatti sono forniti dall'Organismo Pagatore con apposito allegato.

Eventuali osservazioni o note alle anomalie o segnalazioni riscontrate potranno essere indicate nell'apposito spazio relativo alle "Dichiarazioni del controllore" nella pagina finale del controllo.

8.7. Verifica corretta identificazione e registrazione dei capi

Completata la fase di conteggio dei capi e di verifica di conformità di cui al punto precedente (ad esclusione degli allevamenti di VITELLI A CARNE BIANCA), si dovrà procedere alla fase di verifica del rispetto della corretta identificazione e registrazione dei capi potenzialmente ammissibili.

La determinazione del numero dei capi da controllare verrà effettuata su un campione casuale dei **capi vivi "potenzialmente ammissibili"**. Tale selezione dovrà essere effettuata in ufficio, prima dell'uscita per il controllo in azienda. Verrà effettuata utilizzando lo schema della tabella II allegata (All. TAB II). La "numerosità della popolazione" (indicata nella Tab.II) corrisponde al numero totale dei capi potenzialmente ammissibili. Sulla base di questa verrà estratta la "numerosità del campione" dei capi vivi potenzialmente ammissibili.

Nella procedura di estrazione del campione si dovrà dare un "peso" maggiore ai capi appartenenti all'indirizzo produttivo aziendale (es.se l'azienda ha un indirizzo produttivo da latte ai capi potenzialmente ammissibili "vacche che hanno partorito" dovrà essere attribuito un peso maggiore rispetto ai capi con età compresa tra 12/24 mesi).

Tutti files che la procedura del programma access di estrazione dei capi da controllare genera saranno salvati insieme alla Relazione di controllo.

Per i capi vivi potenzialmente ammissibili, dovranno essere fatte le seguenti verifiche:

- corretta identificazione tramite marchi auricolari o altri mezzi di identificazione;
- presenza e correttezza del passaporto (se necessario);
- presenza del “documento di accompagnamento” (ex modello 4) solo nel caso si accerti che un capo estratto a campione tra i capi vivi potenzialmente ammissibili, sia uscito negli ultimi giorni (dal preavviso al giorno del controllo).

I capi potenzialmente ammissibili estratti a controllo dovranno essere fotografati cercando, **nel limite del possibile**, di rendere il più visibile possibile la marca auricolare del capo (nel caso di allevamenti bovini/bufalini per questioni di sicurezza non potendo entrare nei paddock o nei box degli animali, le foto dovranno essere scattate dalle corsie di foraggiamento).

Tutti gli esiti delle verifiche sopracitate dovranno essere riportati nella Relazione di Controllo.

Qualora dalla verifica del suddetto campione per la verifica I&R si riveli un’inadempienza, la verifica verrà estesa a tutti gli animali presenti in azienda.

8.8. Controllo capi macellati

Il controllo viene completato con il conteggio e la verifica dei capi avviati al macello nell’anno di presentazione della domanda riportati sul registro di stalla, in BDN e quelli risultanti sui “documenti di accompagnamento” (ex modelli 4).

A tal proposito la verifica dei documenti di accompagnamento informatizzati è consentita attraverso l’accesso diretto dalla BDR (SISARL), accedendo dal menu “Bovidi\Modelli”. Il documento deve essere solo consultato e non deve essere stampato.

Nel caso siano riscontrate discordanze tra i dati rilevati, si procederà a riportare i capi con anomalie del sistema I&R nella Relazione di Controllo.

8.9. Verifica dell’estensione del controllo ai 12 mesi precedenti

I controlli in loco verificano inoltre: *“l’esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco”.*

Tale verifica dovrà essere svolta solo dopo aver accertato che almeno il 10% dei capi potenzialmente ammissibili controllati presentino anomalie.

Le tipologie di anomalie da prendere in considerazione sono tutte ad esclusione di quelle relative a irregolarità per l’identificazione del capo (assenza di marca auricolare) e delle notifiche degli eventi (solo la notifica).

La percentuale va calcolata solo sui potenzialmente ammissibili (Verifica: Capi pot. ammissibili anomali/ Capi pot. Ammissibili).

Una volta accertato il superamento della % sopraindicata, si procederà alla verifica, per i soli capi potenzialmente ammissibili dell’anno precedente (riferiti perciò alla DU presentata nella campagna precedente), di un numero di capi determinato utilizzando l’all. TAB II.

Di seguito si specifica la documentazione che dovrà essere verificata di seguito indicata in base alla tipologia di allevamento:

BOVINI/BUFALINI DA LATTE, VACCHE NUTRICI:

- Per le vacche uscite vive, verifica di eventuale “documento di accompagnamento” cartaceo;
- Per le vacche morte o uscite verso macello, verifica di eventuale “documento di accompagnamento” cartaceo;
- Per capi in età da macello (manze) usciti verso macello, verifica di eventuale “documento di accompagnamento” cartaceo

BOVINI/BUFALINI DA MACELLO:

- Per capo macellato: verifica di eventuale passaporto (se necessario) presente in azienda;
- Per capo macellato: verifica di eventuale “documento di accompagnamento” cartaceo e anche di quelli informatizzati dei capi usciti vivi e verso macello (verifica se l'azienda non abbia generato il movimento), e delle fatture di vendita.
- Per i capi morti: verifica dei DDT non informatizzati

Per i capi per i quali vengano accertate anomalie dovrà essere spuntato il campo “controllato” e dovrà essere indicata l'anomalia riscontrata.

Eventuali osservazioni o note alle anomalie riscontrate potranno essere indicate nell'apposito spazio relativo alle “Dichiarazioni del controllore”.

8.10. Verifica adesione a Classyfarm

A norma dell'art.17 comma 2 lett. a) (Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale), dell'art.23 (Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte) e dell'art.24 (Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina) del Decreto Ministeriale MIPAAF n. 660087 del 23 dicembre 2022 e s.m.i., l'adesione al sistema CLASSYFARM (Sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio sanitario) è requisito fondamentale per accedere ai contributi nei casi di :

- Allevamenti di bovini o bufalini da latte (esclusi quelli in zone di montagna) – art.23 del DM n.660087 del 23/12/2022
- Allevamenti di bovini da macello (esclusi allevamenti di vacche nutrici) – art.24 del DM n.660087 del 23/12/2022
- Allevamenti di bovini con orientamento da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto – art.17 del DM n.660087 del 23/12/2022.
- Allevamenti di bufalini con orientamento da latte o da carne – art.17 del DM n.660087 del 23/12/2022.

In fase di controllo in loco il controllore dovrà annotare nell'apposita sezione, se l'azienda ha già aderito o se è in fase di adesione al sistema Classyfarm.

La verifica dell'adesione a Classyfarm potrà essere verificata accedendo dal Sis.Co nella sezione allevamenti del fascicolo aziendale dell'azienda.

Nel caso il produttore abbia a disposizione eventuale documentazione, la stessa dovrà essere fotografata e annotata.

8.11. Verifica adesione a SQNBA

A norma dell'art.17 (Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza per il benessere animale) del Decreto Ministeriale MIPAAF n. 660087 del 23 dicembre 2022, gli allevamenti bovini da latte, da carne o misti che intendono accedere ai contributi previsti dell'Eco-schema 1 Livello 2, devono aderire al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

In fase di controllo in loco il controllore dovrà annotare nell'apposita sezione, se l'azienda ha già aderito o se è in fase di adesione al sistema SQNBA.

Dovrà inoltre indicare se l'azienda pratica il pascolamento con i capi dell'allevamento controllato e nel caso dovrà indicare (se l'informazione è immediatamente disponibile) il nome del pascolo o codice pascolo dove vengono portati i capi.

Nel caso il produttore abbia a disposizione eventuale documentazione, la stessa dovrà essere fotografata e annotata.

8.12. Verifica adesione allevamento biologico

A norma del comma 6 dell'art.17 (Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza per il benessere animale) del Decreto Ministeriale MIPAAF n. 660087 del 23 dicembre 2022, l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

In fase di controllo in loco il controllore dovrà annotare nell'apposita sezione, se l'allevamento a controllo ha già aderito o se è in fase di adesione ad un sistema biologico.

Nel caso il produttore abbia a disposizione eventuale documentazione, la stessa dovrà essere fotografata e annotata.

9. CONTROLLI PER ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI

9.1. Finalità del controllo

I controlli svolti in azienda per allevamenti ovini da latte e/o carne e caprini perseguono le finalità di seguito descritte:

- verificare che il numero di animali presenti in azienda corrisponda al numero di animali notificati alla banca dati elettronica dell'Anagrafe zootecnica Nazionale (BDN);
- verificare la corretta identificazione dell'unità epidemiologica nell'anagrafe delle aziende ovino-caprine, gestita dal Ministero della Salute;
- verificare per i capi o su di un campione) l'avvenuta identificazione mediante la presenza dei dispositivi di identificazione.

Nel caso di aziende con più codici di allevamento sarà necessario effettuare i controlli per ognuno di essi, compilando un verbale per ogni codice allevamento.

9.2. Modalità del controllo

A partire dalla campagna 2025 i controlli in loco saranno svolti tramite utilizzo di dispositivo tablet-gis che consentirà di compilare e salvare dati, documenti, fotografie relative all'allevamento controllato e renderli sia disponibili e consultabili su programma installato su PC dei funzionari controllori, sia disponibili per interscambio dati con applicativo nel SISCO per calcolo esito zootecnica.

Tutte le specifiche sull'uso del tablet, del programma GIS DESIGN e sulla modalità di sincronizzazione dati e di consultazione / visualizzazione dati sono demandate a istruzioni operative che verranno fornite direttamente dalla società SIGEO s.r.l..

A seconda che il codice allevamento ovino e/o caprino estratto a controllo sia situato o meno in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina le modalità di controllo sono così stabilite:

9.2.1 Modalità di controllo presso codice allevamento ovino e/o caprino situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina

Con Ordinanza della Direzione Generale Welfare n.230 del 23/09/2024 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA – sono state individuate e formalizzate specifiche aree territoriali (zone di restrizione: Zona Infetta, Zona I; Zona II; Zona III) dove vengono adottate specifiche misure sanitarie finalizzate alla gestione delle popolazioni dei cinghiali e degli allevamenti suini.

Tali misure sanitarie sono di tipo gestionale e strutturale e mirano a diminuire il rischio di diffusione della malattia ai territori indenni e di trasmissione tra gli allevamenti.

La non osservanza di tali regole determina il rischio di diffusione della malattia e l'aggravarsi delle conseguenze sanitarie ed economiche, legate alla moria degli animali e alle restrizioni alla movimentazione degli animali e dei loro prodotti.

In funzione del livello di rischio e, conseguentemente, del livello di severità delle restrizioni che vengono applicate, le zone sono denominate, in ordine di rischio crescente, zona infetta, zona di tipo I, II, III.

Pertanto, laddove nella stessa unità epidemiologica situata in un comune ricadente in una delle 3 zone di restrizioni di cui sopra (il cui elenco è costantemente aggiornato e disponibile sul sito di Regione Lombardia all'indirizzo:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa>)

insistano contestualmente allevamenti ovini e/o caprini e suini (quest'ultimi ancora in attività) **con medesimo ingresso all'azienda**, il controllo, PER TUTTI I CODICI ALLEVAMENTO relativi a TUTTE LE SPECIE selezionate da controllare, dovrà essere eseguito in ottemperanza delle disposizioni di cui alla nota della Direzione Generale Welfare prot.n. RLAOOG1.2024.6847, l'Organismo Pagatore Regionale di concerto tra Direzione Generale Agricoltura con nota Protocollo X1.2024.0424147 del 12/09/2024 trasmessa agli Organismi Delegati recante le modalità di esecuzione dei controlli in loco presso le aziende suinicole, al fine di evitare i rischi di diffusione della Peste Suina Africana derivante dall'ingresso nelle aziende.

Tali modalità prevedono lo svolgimento di un controllo equivalente e/o alternativo attraverso l'utilizzo di una o più combinazioni di "nuove tecnologie", purché le stesse forniscano un livello adeguato di garanzia del rispetto dei requisiti/impegni dai beneficiari.

Per "nuove tecnologie" si intendono:

- 1) sistema di foto geolocalizzate/georiferite: immagini fotografiche ottenute tramite dispositivi fotografici digitali (fotocamera o smartphone) alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa (posizione e geolocalizzazione) e la data. L'uso delle fotografie geotaggate deve poter garantire l'autenticazione integrata e garantire la posizione, l'ora e la standardizzazione della relativa elaborazione per evitare falsificazioni.
- 2) altre prove documentali pertinenti (qualsiasi prova documentale giustificativa fornita dal beneficiario atte a verificare gli obblighi/impegni assunti);

- 3) orto-immagini aeree o satellitari che consentano la localizzazione territoriale e una misurazione e quantificazione.

9.2.2 Fasi delle operazioni del controllo dell'allevamento ovino e caprino situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina

Non potendosi recare direttamente in loco, il controllore svolgerà pertanto un controllo in modalità "remota". Dovrà richiedere direttamente all'azienda tutta la documentazione, i dati, le informazioni e le foto necessarie per la compilazione della relazione di controllo e dei suoi allegati.

(P.S. In tal senso si specifica che con la DU 2025 l'azienda sottoscriverà una dichiarazione nella che prevede che "laddove, il controllo in loco non si possa svolgere per eventuali limitazioni da disposizioni sanitarie o per altre motivazioni di pubblica sicurezza (purchè la limitazione sia documentata e comprovata da disposizioni) a rendere disponibile a fornire eventuale documentazione come controllo equivalente e/o alternativo basato sull'utilizzo di una o più combinazioni delle "nuove tecnologie" che devono fornire un livello di garanzia adeguata del rispetto degli impegni/requisiti assunti dal beneficiario".)

Si dovrà procedere all'invio di una comunicazione PEC all'azienda con richiesta dati minimi secondo fac-simile di seguito riportato:

Oggetto: Controllo artt. 31 e 33 del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Domanda Unica 2025 – Sostegno accoppiato al reddito per i settori latte, carne bovina e ovicaprina – di cui agli artt. 23, 24 e 25 del DM n. 660087 del 23/12/2022 / pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza per il benessere animale – di cui all'art. 17 del DM n. 660087 del 23/12/2022. Controllo in modalità remota.

Con riferimento a quanto disposto dalla normativa in oggetto, si comunica che l'azienda in indirizzo è stata sorteggiata a controllo per l'allevamento di _____ (indicare la specie a controllo) identificato con codice _____.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla DG Welfare regionale e fatte proprie, volte a limitare il più possibile la diffusione della Peste Suina Africana, si informa di conseguenza che il previsto controllo in loco è sostituito con modalità equivalente basata sull'utilizzo di tecnologie che permettano di garantire il rispetto dei requisiti/impegni assunti dai beneficiari.

Pertanto, si chiede all'azienda in indirizzo di inviare, **entro 10 giorni dal ricevimento della presente**, all'indirizzo pec _____ della scrivente Struttura la seguente documentazione:

- foto georeferenziate/geolocalizzate in numero adeguato a rappresentare l'allevamento ovino e/o caprino nel suo insieme (Es. esterno e interno della stalla, dei paddock/box, ecc)
- relativamente alla specie ovina foto georeferenziate/geolocalizzate di un numero pari a n. ____ capi potenzialmente estratti a campione con particolare attenzione affinché dall'immagine sia distinguibile il numero di marca auricolare del capo;
- con riferimento all'anno 2025:
 - copia dei modelli di ingresso/uscita capi ovini/caprini unicamente per quelli eventualmente redatti in forma cartacea
 - eventuali copie DDT per smaltimento carcasse
 - eventuale altra documentazione
- copia o estratto dei capi risultanti da gestionale aziendale sempre con riferimento all'anno 2025;
- conferma adesione al Classyfarm (Sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio sanitario) mediante copia schermata da applicativo Classyfarm o richiesta di adesione;

- *nominativo del veterinario aziendale;*
- *nel caso l'azienda disponga di locale o armadietto farmaci foto georeferenziate/geolocalizzate e nominativo del responsabile dell'armadietto dei farmaci aziendale;*
- *conferma adesione ad un disciplinare S.Q.N.B.A. (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale) nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Per questo punto inviare copia del certificato o richiesta di adesione;*
- *conferma adesione allevamento ad un sistema biologico nel rispetto di un disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo (specificare se l'allevamento a controllo ha già aderito o se è in fase di adesione ad un sistema biologico). Per questo punto inviare copia del certificato o richiesta di adesione;*
- *fotocopia di documento di identità del titolare o rappresentante legale*

LA MANCATA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, NEI TEMPI INDICATI, SARA' CONSIDERATA COME ANOMALIA E IL CONTROLLO CONSIDERATO CON ESITO NEGATIVO

Successivamente al ricevimento della suddetta documentazione, si provvederà alla stesura del verbale di controllo che sarà trasmesso all'azienda in indirizzo anche al fine di rappresentare eventuali osservazioni in merito all'esito istruttorio definito con lo stesso.

9.2.3 Compilazione del verbale con i dati trasmessi

Una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, il funzionario controllore dovrà provvedere alla compilazione della Relazione di controllo e ad allegare tutti i documenti e foto su tablet.

Nella parte delle DICHIARAZIONI DEL CONTROLLORE della pagina finale del controllo, andrà specificato che il controllo è stato effettuato in modalità "remota" per le motivazioni del caso.

Non sarà necessaria ovviamente la firma dell'azienda.

9.2.4 Modalità di controllo presso codice allevamento ovino e caprino NON situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina

Come sopra specificato le specifiche sull'uso del tablet-gis, del programma GIS DESIGN e sulla modalità di sincronizzazione dati e di consultazione / visualizzazione dati sono demandate a istruzioni operative che verranno fornite direttamente dalla società SIGEO s.r.l..

Tuttavia, si riportano di seguito le **fasi delle operazioni del controllo dell'allevamento ovino e/o caprino NON situato in zona di restrizione per il contenimento della diffusione della Peste Suina** (la sequenza delle fasi sottoelencate durante il controllo non è obbligatoria).

9.3. Verifica capi in BDN

Il controllo prevede la verifica preliminare dell'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe zootecnica. In caso positivo, il controllore provvede all'acquisizione/scarico del registro di stalla BDN al massimo 48 ore prima della visita aziendale. Nel caso il controllo venga svolto nella giornata di lunedì, lo scarico del registro di stalla dalla BDN dovrà essere effettuato prima di uscire per il sopralluogo.

9.4. Verifica capi in azienda (conteggio fisico)

Successivamente si passerà al conteggio fisico dei capi identificati presenti in azienda.

9.5. Verifica e indicazione dei capi potenzialmente ammissibili

A seguito delle verifiche di cui sopra, solo per gli OVINI si dovrà indicare il numero dei capi potenzialmente ammissibili riscontrati dalla BDN.

I capi potenzialmente ammissibili corrispondono a:

- le **agnelle da rimonta** che aderiscono ai piani di selezione per la resistenza alle scrapie (agnelle **identificate** che al momento del controllo hanno un'età compresa tra 6 e 12 mesi e che siano nate tra il 1 luglio 2024 ed il 30 giugno 2025) in regola con il sistema di Identificazione & Registrazione di cui al regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e dal Decreto legislativo n.134/2022;
- gli **ovi-caprini macellati** DOP/IGP certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (ai sensi del Reg CE n.1151/2012) (Abbacchio Romano IGP; Agnello del Centro Italia IGP; Agnello di Sardegna IGP, ecc..).

9.6. Verifica delle conformità

Successivamente alla verifica dei capi scaricati dalla BDN e dei capi effettivamente presenti in azienda (conteggio fisico), dovranno essere compilate le celle nella Relazione di controllo relative alla conformità. In caso di capi NON conformi, dovranno essere indicati gli effettivi numero di capi interessati e qualora rientrino nelle casistiche di cui alla Tabella I allegata, specificarne il numero di casi nella cella "di cui con anomalia sanz.":

Il numero dei capi ovini **non ancora identificati**, dovranno essere indicati nel campo "DICHIARAZIONE DEL CONTROLLORE" e non genereranno nessun tipo di anomalia.

Nel caso siano stati accertati capi NON conformi con anomalia sanzionabile e/o capi con segnalazione, gli stessi dovranno indicati e confermati nella sezione "CAPI" e "CONTROLLO" della Relazione.

• Capi con Irregolarità:

Durante l'ispezione, qualora si riscontrino capi anomali dovranno essere fotografati e indicati come controllati indicandone il codice anomalia.

• Capi con Segnalazioni:

Nel caso in cui si accerti che un ovi/caprino presente nell'azienda ha perso uno dei due marchi auricolari e il detentore non sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco, è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e del Decreto legislativo n.134/2022.

In questo caso dovrà essere fotografato e lo stesso flaggato come "segnalato".

Altresì se un solo ovi/caprino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963 e dal Decreto legislativo n.134/2022 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco.

In questo caso dovrà essere fotografato e lo stesso flaggato come "segnalato".

IMPORTANTE: Nel caso dal controllo siano stati accertati capi per i quali sia stato compilato l'Allegato "Segnalazioni", lo stesso allegato dovrà essere inviato all'ATS di competenza. La comunicazione all'ATS non comporta l'attesa di nessuna risposta. L'elenco delle ATS e i relativi contatti sono forniti dall'Organismo Pagatore con apposito allegato.

Eventuali osservazioni o note alle anomalie o segnalazioni riscontrate potranno essere indicate nell'apposito spazio relativo alle "Dichiarazioni del controllore".

9.7. Verifica della corretta identificazione e registrazione

Completata la fase di conteggio dei capi e di verifica di conformità di cui al punto precedente, solo per i capi OVINI - **"Agnelle da rimonta"** (di cui all'art25 del D.M.660087 del 23/12/2022) si dovrà procedere alla fase di verifica del rispetto della corretta identificazione e registrazione dei capi potenzialmente ammissibili.

La determinazione del numero dei capi ovini da controllare verrà effettuata su un campione casuale dei **capi vivi "potenzialmente ammissibili"**. Verrà effettuata utilizzando lo schema della tabella II allegata (All. TAB II). La "numerosità della popolazione" (indicata nella Tab.II) corrisponde al numero totale dei capi potenzialmente ammissibili. Sulla base di questa verrà estratta la "numerosità del campione" dei capi vivi potenzialmente ammissibili.

Qualora il numero di capi vivi potenzialmente ammissibili da controllare ("numerosità del campione"), sia inferiore al numero previsto All. TAB II, si procederà in questo ordine prioritario:

- a) controllo di tutti i capi vivi potenzialmente ammissibili;
- b) selezione e controllo di altri capi presenti in allevamento fino a raggiungimento del numero minimo previsto dall' All. TAB II.

Tutti files che la procedura del programma access di estrazione dei capi da controllare genera saranno salvati insieme alla Relazione di controllo.

Per i capi vivi potenzialmente ammissibili, dovranno essere fatte le seguenti verifiche:

- corretta identificazione tramite marchi auricolari o altri mezzi di identificazione;
- presenza di "documento di accompagnamento" (ex modello 4) solo nel caso si accerti che un capo estratto a campione tra i capi vivi potenzialmente ammissibili, sia uscito negli ultimi giorni (dal preavviso al giorno del controllo).

I capi potenzialmente ammissibili estratti a controllo dovranno essere fotografati cercando, nel limite del possibile, di rendere il più visibile possibile la marca auricolare del capo.

Gli esiti delle verifiche sopracitate dovranno essere riportati nella Relazione di Controllo.

Qualora dalla verifica del suddetto campione per la verifica I&R si riveli un'inadempienza, la verifica verrà estesa a tutti gli animali presenti in azienda.

9.8. Controllo capi macellati

Nel caso in cui i capi rispettano i requisiti sopraindicati il controllo viene completato con il conteggio e la verifica dei capi avviati al macello nell'anno di presentazione della domanda riportati sul registro di stalla, in BDN e quelli risultanti sui "documenti di accompagnamento" (ex modelli 4). A tal proposito la verifica dei documenti di accompagnamento informatizzati è consentita attraverso l'accesso diretto dalla BDR (SISARL), accedendo dal menu "ovicaprin\Modelli". Il documento deve essere solo consultato e non deve essere stampato.

Nel caso siano riscontrate discordanze tra i dati rilevati, si procederà a riportare i capi con anomalie del sistema I&R nella Relazione di Controllo.

9.9. Verifica dell'estensione del controllo ai 12 mesi precedenti

I controlli in loco verificano inoltre: *“l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco”*.

Tale verifica dovrà essere svolta solo dopo aver accertato che almeno il 10% dei capi potenzialmente ammissibili controllati presentino anomalie.

Le tipologie di anomalie da prendere in considerazione sono tutte ad esclusione di quelle relative a irregolarità per l'identificazione del capo (assenza di marca auricolare) e delle notifiche degli eventi (solo la notifica).

La percentuale va calcolata solo sui potenzialmente ammissibili (Verifica: Capi pot. ammissibili anomali/ Capi pot. Ammissibili).

Una volta accertato il superamento della % sopraindicata, si procederà alla verifica, per i soli capi potenzialmente ammissibili dell'anno precedente (riferiti perciò alla DU presentata nella campagna precedente), di un numero di capi determinato utilizzando l'all. TAB II.

Di seguito si specifica la documentazione che dovrà essere verificata di seguito indicata in base alla tipologia di allevamento:

OVINI:

- Per le agnelle uscite vive, morte o uscite verso macello, verifica di eventuale “documento di accompagnamento” (ex. modello 4) cartaceo o DDT;

Per i capi per i quali vengano accertate anomalie dovrà essere spuntato il campo “controllato” e dovrà essere indicata l'anomalia riscontrata.

Eventuali osservazioni o note alle anomalie riscontrate potranno essere indicate nell'apposito spazio relativo alle “Dichiarazioni del controllore” nella pagina finale del controllo.

9.10. Verifica adesione a Classyfarm

A norma dell'art. 17 (Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza per il benessere animale) del Decreto Ministeriale MIPAAF n. 660087 del 23 dicembre 2022, l'adesione al sistema CLASSYFARM (Sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio sanitario) è requisito fondamentale per accedere ai contributi dell'Eco-schema 1 Livello 1.

In fase di controllo in loco il controllore dovrà annotare nell'apposita sezione, se l'azienda ha già aderito o se è in fase di adesione al sistema Classyfarm.

La verifica dell'adesione a Classyfarm potrà essere altresì verificata accedendo dal Sis.Co nella sezione allevamenti del fascicolo aziendale dell'azienda.

Nel caso il produttore abbia a disposizione eventuale documentazione, la stessa dovrà essere fotografata e annotata.

10 CONTROLLI PER ALLEVAMENTI SUINI

10.1. Premessa

In ottemperanza delle disposizioni di cui alla nota della Direzione Generale Welfare prot.n. RLAOOG1.2024.6847, l’Organismo Pagatore Regionale di concerto tra Direzione Generale Agricoltura con nota Protocollo X1.2024.0424147 del 12/09/2024 ha trasmesso agli Organismi Delegati ai controlli le modalità di esecuzione dei controlli in loco presso le aziende suinicole, al fine di evitare i rischi di diffusione della Peste Suina Africana derivante dall’ingresso nelle aziende.

Tali modalità prevedono lo svolgimento di un controllo equivalente e/o alternativo attraverso l’utilizzo di una o più combinazioni di “nuove tecnologie”, purché le stesse forniscano un livello adeguato di garanzia del rispetto dei requisiti/impegni dai beneficiari.

Per “nuove tecnologie” si intendono:

- 1) sistema di foto geolocalizzate/georiferite: immagini fotografiche ottenute tramite dispositivi fotografici digitali (fotocamera o smartphone) alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa (posizione e geolocalizzazione) e la data. L’uso delle fotografie geotaggate deve poter garantire l’autenticazione integrata e garantire la posizione, l’ora e la standardizzazione della relativa elaborazione per evitare falsificazioni.
- 2) altre prove documentali pertinenti (qualsiasi prova documentale giustificativa fornita dal beneficiario atte a verificare gli obbl/impegni assunti);
- 3) orto-immagini aeree o satellitari che consentano la localizzazione territoriale e una misurazione e quantificazione.

10.2. Finalità del controllo

Vista l’impossibilità di svolgere un controllo in loco nel centro aziendale per le motivazioni sopra richiamate, i controlli svolti tramite l’acquisizione della documentazione di seguito descritta perseguono le finalità di seguito descritte:

- verificare la coerenza della consistenza dei capi presenti in azienda rispetto al dato dei “Capi presunti in stalla” desunto dal registro aziendale presente nella Banca Dati elettronica dell’Anagrafe zootecnica Nazionale (BDN).

Capi presunti in stalla al		non considerando i capi identificati singolarmente	
Ultimo censimento notificato in BDN, nel periodo selezionato: 1			
Qualora l'intervallo di date selezionato non comprenda un censimento, il calcolo del numero di capi presunti in stalla non è possibile			
Totale partite movimentate dalla data del censimento alla data di fine periodo			
Totale capi alla data dell'ultimo censimento	Totale partite in ingresso successive all'ultimo censimento	Totale partite in uscita successive all'ultimo censimento	Capi presunti in stalla

10.3.Fasi operazioni controllo allevamento suino

10.3.1. Verifica capi in BDN

Il controllo prevede la verifica preliminare dell’iscrizione dell’azienda all’Anagrafe zootecnica. In caso positivo, il controllore provvede all’acquisizione del registro di carico e scarico dalla BDN al massimo

48 ore prima della visita aziendale. Nel caso il controllo venga svolto nella giornata di lunedì, lo scarico del registro dalla BDN dovrà essere effettuato prima di uscire per il sopralluogo.

10.3.2. Verifica capi in azienda

Si dovrà procedere all'invio di una comunicazione PEC all'azienda con richiesta dati minimi secondo fac-simile di seguito riportato:

Oggetto: Controllo artt. 31 e 33 del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Domanda Unica 2025 – Sostegno accoppiato al reddito per i settori latte, carne bovina e ovicaprina – di cui agli artt.23, 24 e 25 del DM n. 660087 del 23/12/2022 / pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza per il benessere animale – di cui all'art.17 del DM n.660087 del 23/12/2022. Controllo in modalità remota.

Con riferimento a quanto disposto dalla normativa in oggetto, si comunica che l'azienda in indirizzo è stata sorteggiata a controllo per l'allevamento di suini identificato con codice _____.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla DG Welfare regionale e fatte proprie, volte a limitare il più possibile gli accessi in aziende suinicole, al fine di limitare la diffusione della Peste Suina Africana, si informa di conseguenza che il previsto controllo in loco è sostituito con modalità equivalente basata sull'utilizzo di tecnologie che permettano di garantire il rispetto dei requisiti/impegni assunti dai beneficiari.

Pertanto, si chiede all'azienda in indirizzo di inviare, **entro 10 giorni dal ricevimento della presente**, all'indirizzo pec _____ della scrivente Struttura la seguente documentazione:

- foto georeferenziate/geolocalizzate in numero adeguato a rappresentare la categoria dei capi allevati, le strutture di allevamento, alcuni dettagli relativi alle marcature di capi suini;
- con riferimento all'anno 2025:
 - copia dei modelli di ingresso/uscita capi suini unicamente per quelli eventualmente redatti in forma cartacea
 - modelli di ingresso/uscita capi suini riferiti all'ultimo mese
 - eventuali DDT per smaltimento carcasse
 - eventuale altra documentazione (es. registrazione Consorzi di produzione prosciutti)
- copia del registro cartaceo di carico/scarico, se presente oppure estratto dei capi risultanti da gestionale aziendale sempre con riferimento all'anno 2025;
- conferma adesione al Classyfarm (Sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio sanitario) mediante copia schermata da applicativo Classyfarm o richiesta di adesione;
- nominativo del veterinario aziendale;
- nel caso l'azienda disponga di locale o armadietto farmaci foto georeferenziate/geolocalizzate e nominativo del responsabile dell'armadietto dei farmaci aziendale;
- conferma adesione ad un disciplinare S.Q.N.B.A. (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale) nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Per questo punto inviare copia del certificato o richiesta di adesione ;
- conferma adesione allevamento ad un sistema biologico nel rispetto di un disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo (specificare se l'allevamento a controllo ha già aderito o se è in fase di adesione ad un sistema biologico). Per questo punto inviare copia del certificato o richiesta di adesione ;
- fotocopia di documento di identità del titolare o rappresentante legale

LA MANCATA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, NEI TEMPI INDICATI, SARA' CONSIDERATA COME ANOMALIA E IL CONTROLLO CONSIDERATO CON ESITO NEGATIVO.

Conseguentemente, al ricevimento della suddetta documentazione, si provvederà alla stesura del verbale di controllo che sarà trasmesso all'azienda in indirizzo anche al fine di rappresentare eventuali osservazioni in merito all'esito istruttorio definito con lo stesso.

10.3.3. Compilazione del verbale con i dati trasmessi

Una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, il funzionario controllore dovrà provvedere alla compilazione della Relazione di controllo e ad allegare tutti i documenti e foto su tablet.

Nella parte delle DICHIARAZIONI DEL CONTROLLORE nella pagina finale del controllo, andrà specificato che il controllo è stato effettuato in modalità "remota" per le motivazioni del caso.

Non sarà necessaria ovviamente la firma dell'azienda.

ALLEGATO 1 – GESTIONE ESITI SU IMPEGNI AGGIUNTIVI DM 660087 DEL 2022

ECOSHEMA 2: Pagamento per l’inerbimento delle colture arboree

TIPO DI VERIFICA	RILIEVO DI CAMPO	IMPEGNO ACCESSORIO	ESITO
Macrouso appezzamento/codice occupazione suolo rilevato	Macrouso o utilizzo rilevato non compatibile con ecoschema richiesto (matrice compatibilità)	ND	Appezzamento non eleggibile
Presenza di inerbimento	-Inerbimento seminato < 70% nel periodo 15-sett-15 maggio anno successivo -Inerbimento spontaneo < 70% nel periodo 15-sett-15 maggio anno successivo	IMPEGNO 1	NEGATIVO
Presenza di inerbimento	Assenza inerbimento se controllo avvenuto nel periodo 15 sett-15 maggio anno successivo	IMPEGNO 1	NEGATIVO
Segni di lavorazione del suolo	-Aratura e/o -Erpicatura e/o -Fresatura e/o -Altre lavorazioni che determinano la rottura del cotico erboso IN PRESENZA anche della seguente localizzazione delle lavorazioni -Totale o sulla superficie esterna alla proiezione della chioma o nell’interfila	IMPEGNO 3	NEGATIVO
Segni di Prodotti Fitosanitari	-Sull’intefila o sulla superficie esterna della proiezione della chioma - Su tutta la superficie	IMPEGNO 2	NEGATIVO
Verifica presenza trattamenti da quaderno di campagna	-Trattamenti su superficie maggiore al 30%	IMPEGNO 2	NEGATIVO
Gestione copertura vegetale	Nessuna OP Pascolamento (non ammissibile)	IMPEGNO 4	NEGATIVO

ECOSHEMA 3: Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

TIPO DI VERIFICA	RILIEVO DI CAMPO	IMPEGNO ACCESSORIO	ESITO
Macrouso appezzamento/codice occupazione suolo rilevato	Macrouso o utilizzo rilevato non compatibile con ecoschema richiesto (matrice compatibilità)	ND	Appezzamento non eleggibile
Sesto di impianto/densità	Calcolato o stimato= < 60 piante/ha;	ND	Appezzamento non eleggibile

	>300 piante/ha - ≤400 piante/ha; > 400 piante/ha.		
Segni di potatura	Nessuna potatura	IMPEGNO 1	NEGATIVO *
Presenza residui culturali	-Residui di potatura con segni bruciatura -Residui sfalcio con segni bruciatura	IMPEGNO 2	NEGATIVO **

*NEGATIVO se il beneficiario è nel secondo anno d’impegno altrimenti rimane ND

** NEGATIVO fatto salvo diverse disposizioni da parte delle autorità competenti che devono essere rese note dal beneficiario in sede di controlli

ECOSCHEMA 4 : Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

TIPO DI VERIFICA	RILIEVO DI CAMPO	IMPEGNO ACCESSORIO	ESITO
Macrouso appezzamento/codice occupazione suolo rilevato	Macrouso o utilizzo rilevato non compatibile con ecoschema richiesto (matrice compatibilità)	ND	Appezzamento non eleggibile
Avvicendamento biennale	Uso dichiarato non conforme ad uso accertato (compatibilmente con il periodo di coltivazione della coltura dichiarata) op Verifica avvicendamento biennale tramite AMS negativo	IMPEGNO 1	Appezzamento non eleggibile*
Uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno sulle colture leguminose e foraggiere	Segni trattamenti fitosanitari	IMPEGNO 2	NEGATIVO
Uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno sulle colture leguminose e foraggiere	Verifica registro trattamenti: 1) Presenti trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura integrata e sulla base di monitoraggi aziendali 2) Presenti trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica 3) Presenza trattamenti non ammessi in agricoltura integrata/biologica 4) Presenza di trattamenti ammessi in agricoltura integrata/biologica, ma in assenza di monitoraggi obbligatori da disciplinare di produzione integrata 5) Registro dei trattamenti non attendibile per incoerenze o errate registrazioni	IMPEGNO 2	NEGATIVO
Uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno sulle colture da rinnovo	Segni trattamenti fitosanitari non consentiti	IMPEGNO 2	NEGATIVO
Uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno sulle colture da rinnovo	Verifica registro trattamenti: 2) Presenti trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica 3) Presenza trattamenti non ammessi in agricoltura integrata/biologica 4) Presenza di trattamenti ammessi in agricoltura integrata/biologica, ma in assenza di monitoraggi obbligatori da disciplinare di produzione integrata	IMPEGNO 2	NEGATIVO

	5) Registro dei trattamenti non attendibile per incoerenze o errate registrazioni		
Uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno sulle colture da rinnovo	Assenza trappole monitoraggio fitofagi	IMPEGNO 2	NEGATIVO
Interramento residui coltura precedente	Assenza interramento residui coltura precedente	IMPEGNO 3	NEGATIVO**

* Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0084514 del 09/11/2024.

**Solo in caso di aziende senza allevamenti zootecnici attivi al momento del controllo da Fascicolo Aziendale. In caso di impossibilità di riscontro su tale impegno, viene considerato positivo

ECOSHEMA 5: Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori- SEMINATIVI

TIPO DI VERIFICA	RILIEVO DI CAMPO	IMPEGNO ACCESSORIO	ESITO
Macrouso appezzamento/codice occupazione suolo rilevato	Macrouso o utilizzo rilevato non compatibile con ecoschema richiesto (matrice compatibilità)	ND	Appezzamento non eleggibile
Dimensioni minime	Dimensione minima non rispettata (solo verifica dimensione minima 2500 mq)	ND	Appezzamento non eleggibile
Fascia di rispetto da colture limitrofe non soggette a limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari	Assenza fascia di rispetto su almeno un lato dell'appezzamento in caso di fascia di rispetto necessaria	IMPEGNO 201	Appezzamento non eleggibile
Fascia di rispetto da colture limitrofe non soggette a limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari	Fascia di rispetto misurata <3 m OP assente. Su almeno un lato dell'appezzamento in caso di fascia di rispetto necessaria	IMPEGNO 201	Appezzamento non eleggibile
Riconoscimento coltura di interesse apistico	Assenza colture di interesse apistico in miscuglio come da allegato IX DM 660087/2022	IMPEGNO 201	Appezzamento non eleggibile
Riconoscimento coltura di interesse apistico	Presenza specie non previste dall'allegato IX DM 660087/2022	IMPEGNO 201	Appezzamento non eleggibile
Gestione copertura vegetale - no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico	Presenza diffusa di specie erbacee/arbustive non di interesse apistico	IMPEGNO 202	NEGATIVO*

Gestione copertura vegetale - no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico	Presenza lavorazioni: Aratura; Erpicatura; Fresatura; Sfalciatura; Trinciatura; Scarificazione.	IMPEGNO 202	NEGATIVO*
UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza segni di trattamenti fitosanitari sulla coltura di interesse apistico	IMPEGNO 203	NEGATIVO
UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza segni di trattamenti fitosanitari sulla fascia di rispetto	IMPEGNO 203	NEGATIVO
UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza di trattamenti fitosanitari sulla coltura di interesse apistico (da registro trattamenti)	IMPEGNO 203	NEGATIVO
UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza di trattamenti fitosanitari sulla fascia di rispetto (da registro trattamenti)	IMPEGNO 203	NEGATIVO

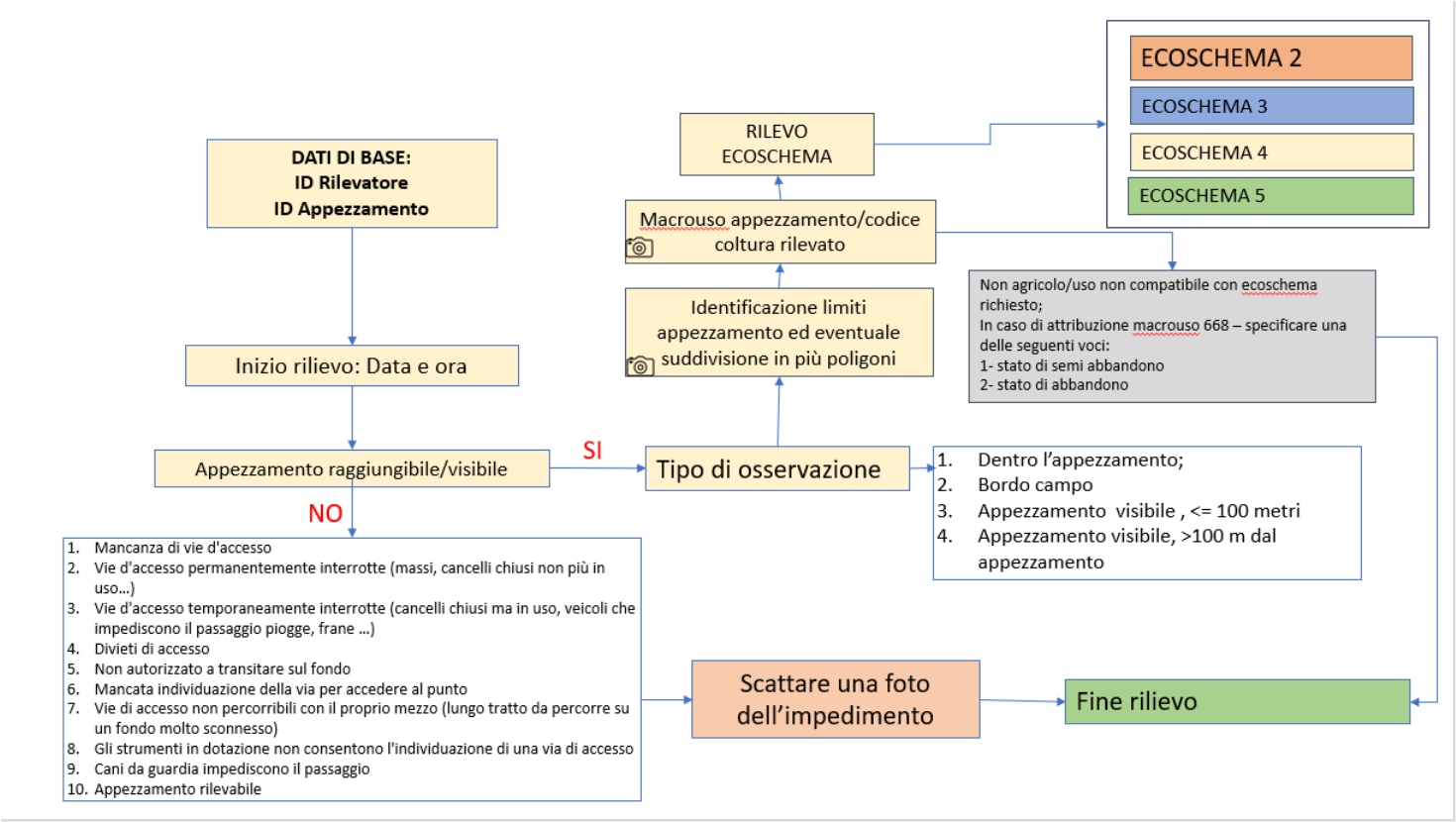
*Se controllo avvenuto nel periodo 01/03-30/09

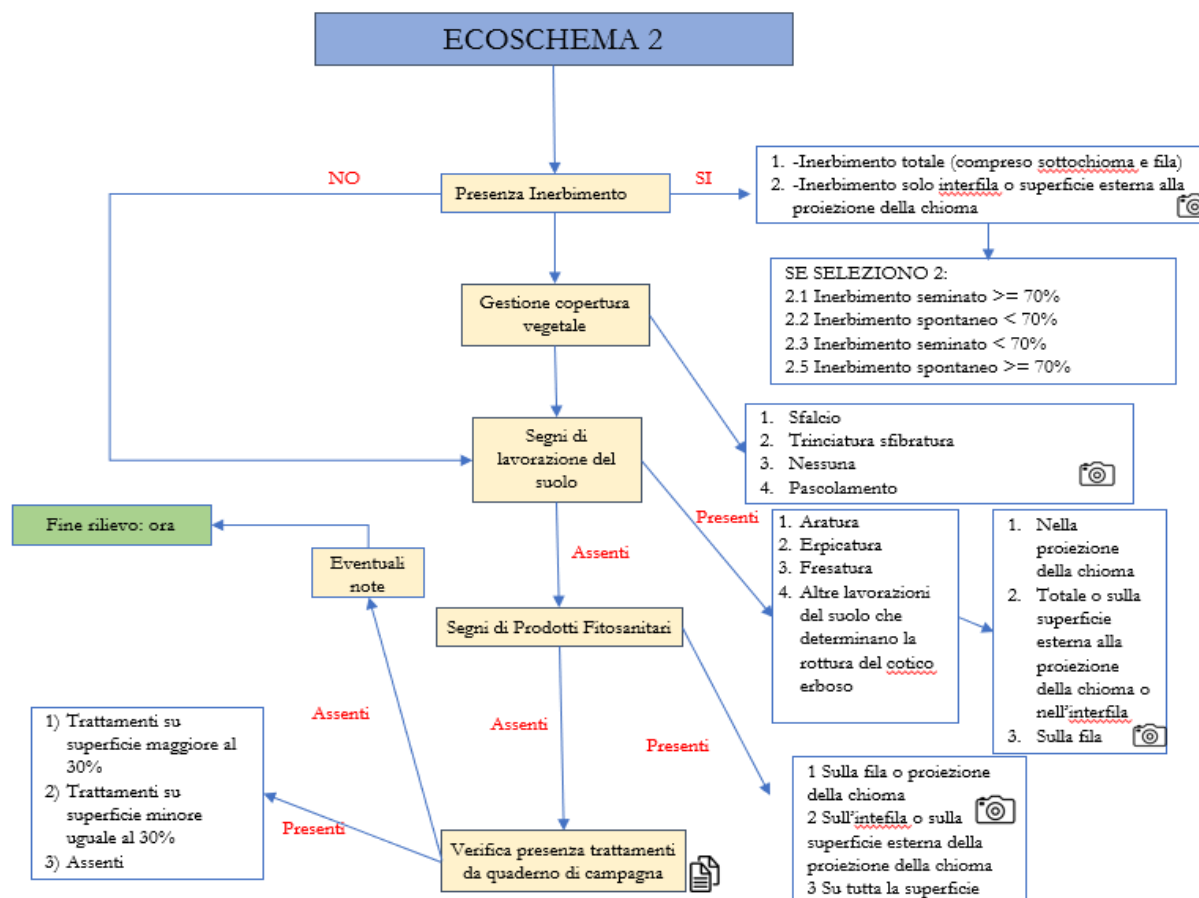
ECOSHEMA 5: Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori- ARBORETI

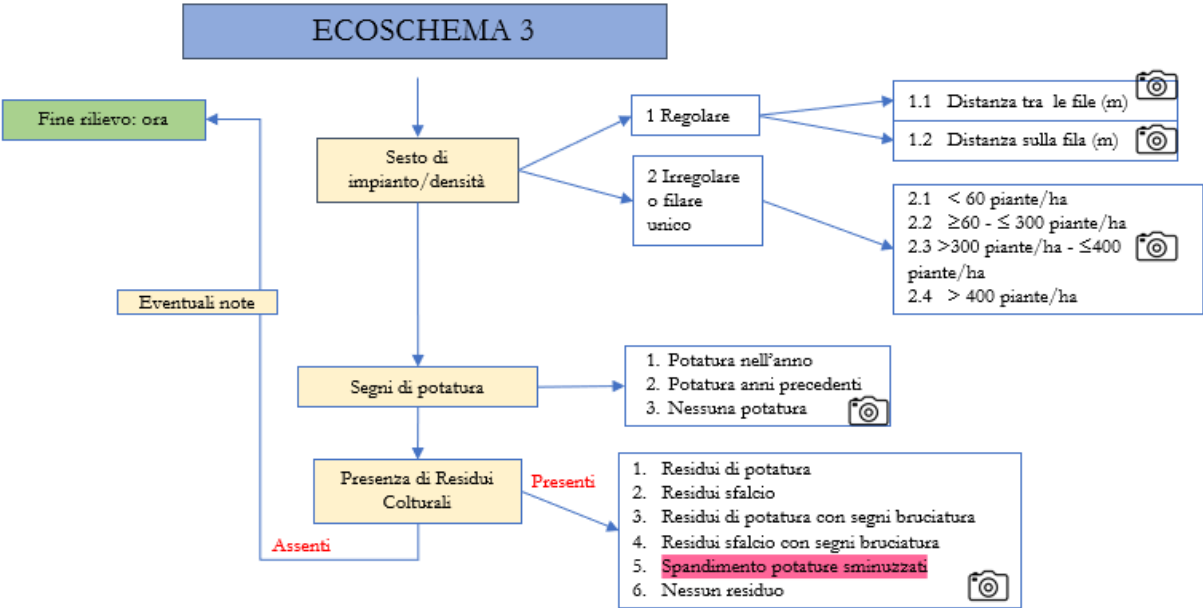
TIPO DI VERIFICA	RILIEVO DI CAMPO	IMPEGNO ACCESSORIO	ESITO
Macrouso appezzamento/codice occupazione suolo rilevato	Macrouso o utilizzo rilevato non compatibile con ecoschema richiesto (matrice compatibilità)	ND	Appezzamento non eleggibile
Dimensioni minime	Dimensione minima non rispettata (solo verifica dimensione minima 2500 mq)	IMPEGNO 101	Appezzamento non eleggibile
Presenza di inerbimento	-Inerbimento seminato < 70% -Inerbimento spontaneo < 70%	IMPEGNO 101	Appezzamento non eleggibile
Presenza di inerbimento	Assenza inerbimento se controllo avvenuto	IMPEGNO 101	Appezzamento non eleggibile
Presenza di inerbimento	Segni di lavorazione del suolo -Aratura e/o -Erpicatura e/o -Fresatura e/o -Altre lavorazioni che determinano la rottura del cotico erboso IN PRESENZA anche della seguente localizzazione delle lavorazioni -Totale o sulla superficie esterna alla proiezione della chioma o nell’interfila	IMPEGNO 101	Appezzamento non eleggibile
Riconoscimento coltura di interesse apistico	Assenza colture di interesse apistico in miscuglio come da allegato IX DM 660087/2022	IMPEGNO 101	Appezzamento non eleggibile
Riconoscimento coltura di interesse apistico	Presenza specie non previste dall’allegato IX DM 660087/2022	IMPEGNO 101	Appezzamento non eleggibile
Gestione copertura vegetale - no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico	Presenza in gestione copertura vegetale di una delle seguenti voci: 1) Sfalcio 2) Trinciatura sfibratura 3) Pascolamento (non ammissibile)	IMPEGNO 102	NEGATIVO

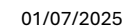
UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza segni di trattamenti fitosanitari: 1) Presenti sulla coltura di interesse apistico 2) Presenti sulla coltura arborea in fioritura 3) Presenti sia sulla coltura arborea che sulla coltura di interesse apistico	IMPEGNO 103	NEGATIVO
UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza diffusa di specie erbacee non di interesse apistico (NO GESTIONE INFESTANTI)	IMPEGNO 103	NEGATIVO
UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza di trattamenti da verifica registro trattamenti: 1) Presente diserbo su coltura di interesse apistico 2) Presenti trattamenti sulla coltura arborea in fioritura 3) Presenti sia sulla coltura arborea che sulla coltura di interesse apistico 4) Presenti trattamenti non ammessi da agricoltura integrata sulla coltura arborea non in fioritura	IMPEGNO 103	NEGATIVO

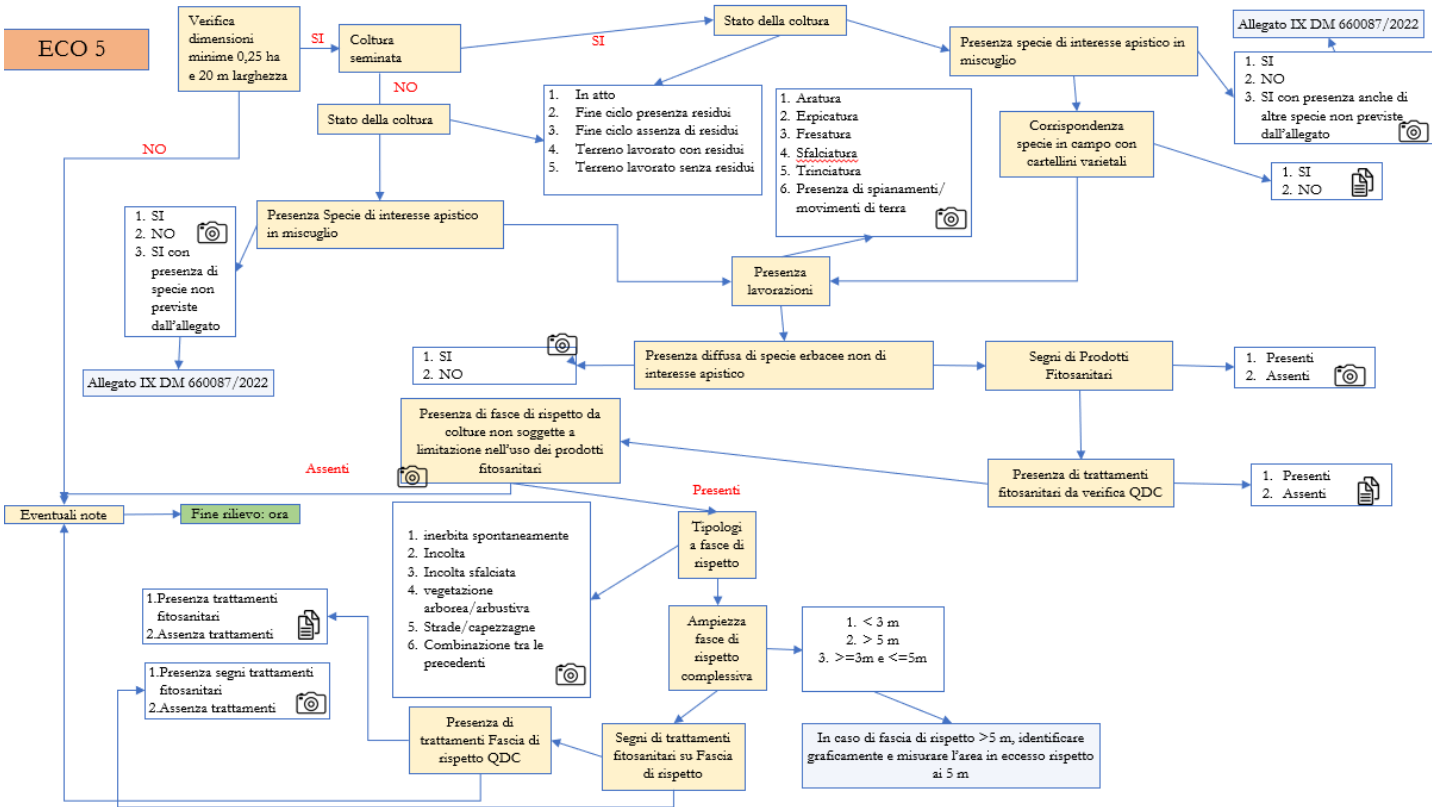
ALLEGATO 2 – DIAGRAMMI DI FLUSSO DEI RILIEVI











ALLEGATO 3 – ELENCO SPECIE DI INTERESSE APISTICO (Allegato IX DM 660087 del23/12/2023)

Nome comune	Genere e specie	Nettarifere (N) / Pollinifere (P)
Altea	<i>Althea officinalis</i>	N / P
Anethum graveolens	<i>Anethum graveolens</i>	N / P
Achillea	<i>Achillea millefolium</i>	N / P
Ambretta comune	<i>Knautia arvensis</i>	N / P
Asfodelo	<i>Asphodelus luteus</i>	N
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i>	N
Barba di becco orientale	<i>Tragopogon orientalis</i>	N
Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>	N / P
Buglossa	<i>Anchusa azurea</i> / <i>Anchusa italica</i>	N
Bugola	<i>Ajuga reptans</i>	NP
Calendula officinalis	<i>Calendula officinalis</i>	N / P
Calendula	<i>Calendula arvensis</i>	P
Camelina	<i>Camelina sativa</i>	N/P
Camomilla bastarda	<i>Anthemis arvensis</i>	P
Camomilla dei tintori	<i>Cota tinctoria</i>	P
Campanula agglomerata	<i>Campanula glomerata</i>	
Campanula raponzolo	<i>Campanula rapunculus</i>	N / P
Carota "Open Pollinated" (OP)	<i>Daucus carota</i> "Open Pollinated" (OP)	N / P
Cardo	<i>Cynara cardunculus</i>	N / P
Cardo da lanaioli	<i>Dipsacus fullonum</i>	
Carciofo	<i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymus</i> (Syn. <i>Cynara scolymus</i>)	N / P
Cardo mariano	<i>Silybum marianum</i>	N / P
Calcatreppola	<i>Eryngium campestre</i>	N
Celidonia	<i>Chelidonium majus</i>	
Cicoria "Open Pollinated" (OP)	<i>Cichorium intybus</i> "Open Pollinated" (OP)	N / P
Colza "Open Pollinated" (OP)	<i>Brassica napus</i> "Open Pollinated" (OP)	N / P
Damigella	<i>Nigella damascena</i>	N / P
Dente di leone	<i>Leontodon hispidus</i>	N / P
Erba medica	<i>Medicago sativa</i>	N / P
Enula ceppitoni	<i>Inula viscosa</i>	P
Erica	<i>Erica</i> spp.	N / P
Falsa ortica purpurea	<i>Lamium purpureum</i>	N
Favino	<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>	N / P
Fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	N / P
Fior di cuculo	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	P
Fiordaliso	<i>Centaurea cyanus</i>	N / P

Fiordaliso nerastro	<i>Centaurea nigrescens</i>	NP
Fiordaliso vedovino	<i>Centaurea scabiosa</i>	N / P
Galega	<i>Galenga officinalis</i>	N / P
Ginestra minore	<i>Genista tinctoria</i>	
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	N / P
Girasole Elena	<i>Helianthus annuus</i> var. <i>Elena</i>	N / P
Girasole Peredovick	<i>Helianthus annuus</i> var. <i>Peredovick</i>	N / P
Girasole "Open Pollinated" (OP)	<i>Helianthus annuus</i> var. <i>Peredovick</i>	N / P
Gittaione	<i>Agrostemma githago</i>	P
Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>	N / P
Lavanda officinale	<i>Lavandula angustifolia</i>	N / P
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>	N
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>	N / P
Lupino	<i>Lupinus angustifolium</i>	N / P
Malva	<i>Malva sylvestris</i>	N
Malva alcea	<i>Malva alcea</i>	NP
Malva canapina	<i>Althea cannabina</i>	
Margherita diploide	<i>Leucanthemum vulgare</i>	P
Medica lupolina	<i>Medicago lupulina</i>	N / P
Meliloto bianco	<i>Melilotus albus</i> / <i>Trigonella alba</i>	N / P
Meliloto comune	<i>Melilotus officinalis</i> / <i>Trigonella officinalis</i>	N / P
Melissa	<i>Melissa officinalis</i>	N
Menta selvatica	<i>Mentha longifolia</i>	N
Mentastro verde	<i>Mentha spicata</i>	N
Mentuccia comune	<i>Calamintha nepeta</i> (Syn. <i>Satureja calamintha</i>)	N
Millefoglie	<i>Achillea millefolium</i> (gruppo di specie)	
Origano	<i>Origanum vulgare</i>	N
Papavero	<i>Papaver rhoeas</i>	P
Piombaggine europea	<i>Plumbago europaea</i>	
Potentilla recta	<i>Potentilla recta</i>	
Pratolina	<i>Bellis perennis</i>	P
Pratolina autunnale	<i>Bellis sylvestris</i>	
Radicchiella di Terrasanta	<i>Crepis sancta</i>	P
Radicchiella dei prati	<i>Crepis biennis</i>	
Rafano	<i>Armoracia rusticana</i>	N / P
Ranunculus acris	<i>Ranunculus acris</i>	
Ranuncolo bulboso	<i>Ranunculus bulbosus</i>	
Ravanello selvatico	<i>Raphanus raphanistrum</i>	
Ravizzone	<i>Brassica rapa</i>	N / P
Reseda bianca	<i>Reseda alba</i>	
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>	N
Rucola selvatica	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	N / P
Santoreggia	<i>Satureja montana</i>	N
Salvia dei prati	<i>Salvia pratensis</i>	N

Scarlina	<i>Galactites tomentosus</i>	
Sedano selvatico	<i>Apium graveolens</i>	
Senape bianca	<i>Sinapis alba</i>	P
Senape bruna	<i>Brassica juncea</i>	P
Silene	<i>Silene</i> (es.: <i>S.alba</i> , <i>S.vulgaris</i> , <i>S.nutans</i>)	
Specchio di Venere	<i>Legousia speculum-veneris</i>	
Stregonia siciliana	<i>Stachys italica</i> (Syn. <i>Sideritis italica</i>)	
Sulla	<i>Hedysarum coronarium</i>	N / P
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>	N / P
Timo	<i>Thymus vulgaris</i>	N
Timo a fascetti	<i>Thymus longicaulis</i>	
Timo selvatico	<i>Thymus serpyllum</i>	N
Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>	N / P
Trifoglio ladino/bianco	<i>Trifolium repens</i>	N / P
Trifoglio resupinato/persico	<i>Trifolium resupinatum</i>	N / P
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	N / P
Trifoglio sotterraneo	<i>Trifolium subterraneum</i>	N / P
Veccia comune	<i>Vicia sativa</i>	N / P
Veccia velutata	<i>Vicia villosa</i>	N / P
Vedovina	<i>Scabiosa triandra</i>	NP
Vedovina maggiore	<i>Cephalaria transsylvanica</i>	N / P
Verbena	<i>Verbena officinalis</i>	N
Veronica comune	<i>Veronica persica</i>	P
Visnaga comune	<i>Ammi visnaga</i>	N

TABELLA I – LEGENDA ANOMALIE ZOOTECNIA BOVINA, BUFALINA, OVI-CAPRINA, SUINA

Codice	Descrizione
	IRREGOLARITA'
	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
I10	IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE MANCANTE
	IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CAPI
I11	IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE NON CORRETTA
	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA
I20	REGISTRO DI STALLA MANCANTE
	INCONGRUENZE DEL REGISTRO D'AZIENDA
I21	REGISTRO DI STALLA NON AGGIORNATO / NON CONFORME
I22	REGISTRO DI STALLA NON COMPILATO IN OGNI SUA PARTE
I23	ANIMALE PRESENTE IN ALLEVAMENTO, MA NON NEL REGISTRO DI STALLA
I24	ANIMALE PRESENTE SUL REGISTRO DI STALLA, MA NON IN ALLEVAMENTO
	MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASCITE, DECESSI (SE BOVINI)
I32	MANCATO INVIO CEDOLA IDENTIFICATIVA ENTRO 7 GIORNI DALL'APPLICAZIONE DELLA MARCA
I36	MANCATO INVIO DEL PASSAPORTO ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DEL DECESSO DELL'ANIMALE
I40	MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO 7 GIORNI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI IN PARTENZA O IN ARRIVO DALL'AZIENDA
I41	MANCATA NOTIFICA ALLA BANCA DATI DELLA MORTE DELL'ANIMALE ENTRO 7 GIORNI DAL DECESSO
I50	MANCATA PRESENTAZIONE ENTRO 2 GIORNI DELLA DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO, DEI MARCHI AURICOLARI
I60	INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL MANUALE OPERATIVO (NEL CASO IN CUI IL DETENTORE OPERI AUTONOMAMENTE IN BDN)
I70	AZIENDA NON REGISTRATA IN BDN
	ANOMALIE DEI PASSAPORTI
I30	PASSAPORTO DEL CAPO MANCANTE
I31	PASSAPORTO DEL CAPO NON CORRETTO
I33	TRASMISSIONE CEDOLA IDENTIFICATIVA INCOMPLETA
I34	MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI SPROVVISTI DI PASSAPORTO
I35	MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI CON MENO DI 4 SETTIMANE SPROVVISTI DI CEDOLA IDENTIFICATIVA
I37	MANCATA COMPILAZIONE DEL RETRO DEL PASSAPORTO ALL'ARRIVO DI CIASCUN ANIMALE IN AZIENDA
	SEGNALAZIONI
S1	ANIMALE senza 1 MARCA AURICOLARE MA IDENTIFICATO PER IL QUALE NON SIA STATO RICHIESTO IL DUPLICATO ALL'ENTE COMPETENTE

PRECISAZIONI

- I20: non più necessario
- I21: non più necessario
- I22: non più necessario
- I23: il registro di stalla a cui fare riferimento è quello della BDN

TABELLA II

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

NUMEROSITA' DELLA POPOLAZIONE	NUMEROSITA' DEL CAMPIONE
fino a 20	tutti
21	20
22	21
da 23 a 24	22
25	23
da 26 a 27	24
28	25
da 29 a 30	26
da 31 a 32	27
da 33 a 34	28
da 35 a 36	29
da 37 a 38	30
da 39 a 40	31
da 41 a 43	32
da 44 a 45	33
da 46 a 48	34
da 49 a 51	35
da 52 a 55	36
da 56 a 58	37
da 59 a 62	38
da 63 a 67	39
da 68 a 72	40
da 73 a 77	41
da 78 a 83	42
da 84 a 90	43
da 91 a 98	44
da 99 a 107	45
da 108 a 117	46
da 118 a 130	47
da 131 a 144	48
da 145 a 162	49
da 163 a 184	50
da 185 a 211	51
da 212 a 247	52
da 248 a 297	53
da 298 a 369	54
da 370 a 483	55
da 484 a 691	56
da 692 a 1194	57
da 1195 in poi	58